

EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE
CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES
CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE
CONTROLLA FEDERALA DA FINANZAS
SWISS FEDERAL AUDIT OFFICE



Trasparenza nel finanziamento della politica

Domande e risposte

Versione 2.4 (stato a: 15 gennaio 2025)

Indice

Osservazioni generali.....	3
Elenco delle modifiche.....	4
1 In generale.....	5
2 Obbligo di rendere pubblico il finanziamento dei partiti e dei membri senza partito dell'Assemblea federale	7
3 Obbligo degli addetti alle campagne di rendere pubblico il finanziamento	11
3.1 Valutazione dell'esistenza dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento	13
3.2 Conduzione di una campagna comune	18
3.3 Preventivo e conto finale delle entrate	21
4 Liberalità monetarie e non monetarie.....	25
4.1 In generale	25
4.2 Gestione di casi specifici	29
4.3 Liberalità anonime	33
4.4 Liberalità provenienti dall'estero	36
4.5 Eccezioni per gli addetti a una campagna condotta in vista dell'elezione di un membro nel Consiglio degli Stati	38
5 Procedura di comunicazione.....	39
5.1 In generale	39
5.2 Login utente per il registro informatizzato delle comunicazioni.....	40
5.3 Inserire e trasmettere una comunicazione	42
6 Controllo.....	45
7 Pubblicazione e archiviazione	48

Trasparenza nel finanziamento della politica

Domande e risposte

Osservazioni generali

Con l'entrata in vigore della revisione della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1) il 23 ottobre 2022 e l'adozione dell'Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo, RS 161.18) da parte del Consiglio Federale il 24 agosto 2022, sono stati introdotti gli obblighi di comunicazione del finanziamento dei partiti politici, delle campagne elettorali e delle votazioni. Il Controllo Federale delle Finanze (CDF) è stato designato come organo responsabile per la ricezione, il controllo e la pubblicazione delle comunicazioni. Le regole sulla trasparenza interessano sia le campagne elettorali superiori a 50 000 franchi sia tutti i partiti politici e i membri senza partito rappresentati nell'Assemblea federale.

Nel caso di donazioni (denominate liberalità) superiori a 15 000 franchi, il nome del donatore deve essere reso noto. Le liberalità anonime così come le liberalità provenienti dall'estero sono vietate (ad eccezione delle campagne per il Consiglio degli Stati).

Una panoramica sul funzionamento della trasparenza nel finanziamento della politica in Svizzera è disponibile sul sito web del CDF alla voce «Finanziamento della politica».

Link alle basi legali

- Legge federale sui diritti politici (LDP)
- Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo)
- Rapporto esplicativo

Le domande e le risposte contenute nel presente documento hanno carattere informativo e fungono da ausilio per i partiti e gli attori politici. Siccome il documento viene costantemente arricchito e aggiornato, la completezza, l'esattezza e l'attualità non sono garantite. Rimangono vincolanti unicamente gli atti normativi applicabili. Non può essere fatta valere alcuna pretesa giuridica.

Elenco delle modifiche

Data	Versione	Adeguamenti significativi
31.5.2023	2.2	<ul style="list-style-type: none">• Come trattare una campagna che concerne contemporaneamente la candidatura di un consigliere agli Stati e di un consigliere nazionale → nuove domande 3.3.11 e 5.3.10.• Come trattare una campagna che concerne la candidatura di più consiglieri agli Stati e di più consiglieri nazionali → nuove domande 3.3.12 e 5.3.11.• Come trattare una campagna che concerne la candidatura di più consiglieri agli Stati → nuove domande 3.3.13 e 5.3.12.• Prove da fornire per le liberalità concesse da Svizzeri all'estero → aggiornamento della risposta alla domanda 4.4.3.• Raccomandazione per l'utilizzo dell'app «FreeOTP Authenticator» per i dispositivi Android → aggiornamento della risposta alla domanda 5.2.6.
21.5.2024	2.3	<ul style="list-style-type: none">• Gestione delle prestazioni proprie del personale → chiarimenti delle risposte alle domande 3.11, 3.1.4, 3.1.9 e 4.1.3.• Sensibilizzazione all'uso dei canali di raccolta fondi online in relazione alle liberalità anonime → aggiornamento della risposta alla domanda 4.3.2.• Impostazione dell'autenticazione a due fattori → aggiornamento della risposta alla domanda 5.2.6.
15.1.2025	2.4	<ul style="list-style-type: none">• Come trattare i prestiti in relazione al finanziamento dei partiti → aggiornamento della risposta alla domanda 2.6.• Come trattare i contributi ai gruppi parlamentari nel quadro del finanziamento dei partiti → nuova domanda 2.14.• Come trattare le liberalità versate tramite terzi → aggiornamento delle risposte alle domande 4.1.14 e 4.2.6.• Come trattare le liberalità in relazione a persone giuridiche estere → aggiornamento della risposta alla domanda 4.4.8 e nuove domande 4.4.9 e 4.4.10.

1 In generale

1.1 Dove è regolamentata la trasparenza nel finanziamento della politica?

Gli obblighi di rendere pubblico il finanziamento della politica sono disciplinati nella rivista legge federale sui diritti politici (LDP) e nella relativa ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo).

1.2 Chi è tenuto a rendere pubblico il proprio finanziamento?

L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento incombe ai partiti rappresentati nell'Assemblea federale e ai membri senza partito del Parlamento federale nonché agli addetti alle campagne in vista di votazioni federali ed elezioni nel Consiglio nazionale e nel Consiglio degli Stati.

1.3 A chi va comunicato il finanziamento?

Il Controllo federale delle finanze (CDF) riceve le comunicazioni, le verifica secondo quanto stabilito dalle basi legali e le pubblica sul suo sito Internet.

1.4 Quando entra in vigore l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento?

- Per le campagne relative a elezioni nel Consiglio nazionale o nel Consiglio degli Stati l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento è entrato in vigore il 23 ottobre 2022 ed è stato applicato per la prima volta nel contesto delle elezioni del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023.
- Per i partiti e i membri senza partito rappresentati nell'Assemblea federale l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento è in vigore dal 1° gennaio 2023. Tale obbligo è stato applicato per la prima volta all'anno civile 2023.
- L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne in vista di votazioni è entrato in vigore il 4 marzo 2023 ed è stato applicato per la prima volta per le campagne relative alla votazione federale del 3 marzo 2024.

1.5 Le transazioni legate all'acquisto o alla vendita di beni tra sezioni cantonali di un partito possono essere compensate contabilizzando soltanto l'importo netto?

No. Uno dei principi di base della presentazione dei conti è il divieto di compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). Transazioni di questo genere o analoghe devono essere contabilizzate al «lordo».

1.6 Che sanzioni sono previste in caso di violazione dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento e dell'obbligo di restituire le liberalità ottenute illegalmente?

In caso di violazione intenzionale dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento nonché di violazione degli obblighi connessi alle liberalità anonime e alle liberalità provenienti dall'estero, la legge commina multe fino a 40 000 franchi (art. 76j LDP). La comunicazione di dati falsi può soddisfare anche altre fattispecie penali, come ad esempio la falsità in documenti. Il CDF non ha alcuna competenza sanzionatoria. In caso di sospetto fondato, presenta una denuncia alle autorità cantonali di perseguimento penale.

1.7 Come deve essere configurato un software di contabilità per soddisfare le disposizioni legali?

Si raccomanda di avviare una contabilità analitica per ciascuna comunicazione (pubblicazione annuale del finanziamento dei partiti o pubblicazione del finanziamento di una campagna) e di identificare tutti i costi diretti alla fonte (nel quadro del rilevamento contabile). Le quote dei costi vanno attribuite in base a chiavi di ripartizione (ad es. una campagna). Ai fini della tracciabilità, le chiavi di ripartizione vanno documentate (motivazione dei criteri applicati).

In merito ai donatori, è consigliato registrare nell'applicazione contabile o in un foglio di calcolo al di fuori dalla contabilità almeno nome, cognome, comune di domicilio (rispettivamente la ragione sociale e la sede dell'azienda) e la data di concessione della liberalità (se non monetaria anche la descrizione della liberalità e il calcolo del valore), affinché venga osservato l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento per liberalità di valore superiore a 15 000 franchi.

CDF raccomanda agli attori politici di chiedere il consenso per pubblicare le generalità dei donatori già al momento della raccolta, dichiarando ad esempio: «La liberalità può essere accettata soltanto se il donatore approva che i suoi dati personali vengano resi pubblici». L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento riguarda le liberalità di valore superiore a 15 000 franchi per donatore e per anno nei 12 mesi precedenti la votazione o l'elezione (risp. entro l'anno civile nel caso della pubblicazione annuale del finanziamento dei partiti).

1.8 I Cantoni possono emanare regole più severe sulla trasparenza nel finanziamento della politica?

La legge prevede esplicitamente che, nell'esercizio dei diritti politici a livello federale, è riservato ai Cantoni di prevedere disposizioni più severe in materia di trasparenza nel finanziamento degli attori politici cantonali (art. 76k LDP). Dato che alcuni Cantoni prevedono già l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento della politica, non è da escludere che determinati attori politici debbano rendere pubblici i dati relativi al finanziamento sia a livello nazionale che cantonale. In tale ambito, i dati da comunicare e le fonti di entrata da dichiarare singolarmente possono variare a seconda del livello statale.

In caso di dubbio sulla necessità o meno di tenere conto di un'entrata nella comunicazione si raccomanda di includere tale entrata nei calcoli.

2 Obbligo di rendere pubblico il finanziamento dei partiti e dei membri senza partito dell'Assemblea federale

2.1 Quali partiti politici e quali membri senza partito sottostanno all'obbligo di rendere annualmente pubblico il finanziamento?

Secondo l'articolo 76b capoverso 1 della LDP, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale e i membri senza partito dell'Assemblea federale devono rendere pubblico il loro finanziamento. L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento si applica a tutti i partiti, che siano organizzati su scala nazionale o esclusivamente cantonale, regionale o comunale (art. 3 cpv. 3 OFiPo).

Partiti politici

Un partito politico, anche se non è stato rappresentato nell'Assemblea federale per l'intero anno, è soggetto all'obbligo di comunicare le proprie entrate per l'intero anno civile corrispondente. Di conseguenza, in un anno elettorale, tutti i partiti (rispettivamente i membri senza partito) sono sottoposti all'obbligo di comunicazione sia per la legislatura precedente sia per quella nuova.

Membri senza partito

Se un membro dell'Assemblea federale diventa apartitico dopo l'elezione, egli è soggetto agli obblighi di rendere pubblico il finanziamento previsti per i membri senza partito e deve quindi comunicare le proprie liberalità. Se tale circostanza si verifica nel corso dell'anno, il deputato deve comunicare soltanto le liberalità che ha ricevuto successivamente. Per il periodo precedente fa stato la comunicazione del partito politico di cui faceva parte il deputato in questione.

2.2 L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento ogni anno riguarda anche le sezioni cantonali o comunali e le sezioni giovanili?

Se un partito dispone di un'organizzazione nazionale, solo il partito rappresentato nell'Assemblea federale è tenuto a rendere pubblico il proprio finanziamento, e non le singole sezioni cantonali o comunali, le sezioni giovanili o gli altri raggruppamenti che fanno parte del partito nazionale. Sono fatte salve le disposizioni di leggi cantonali.

2.3 I partiti politici che non dispongono di un'organizzazione nazionale sono tenuti a rendere pubblico il loro finanziamento?

Se non sussiste un'organizzazione nazionale, l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento si applica ai partiti cantonali, regionali o comunali interessati, a condizione che siano rappresentati nell'Assemblea federale.

Un esempio di partito senza strutture organizzative nazionali è la Lega dei Ticinesi. È anche possibile che i partiti esistenti in un solo Comune inviino rappresentanti nell'Assemblea federale (ad es. nelle grandi città svizzere, dove potrebbe esserci un potenziale numero di elettori significativo). Sono ipotizzabili anche partiti organizzati a livello regionale, ad esempio quelli che rappresentano una determinata regione linguistica.

2.4 Quando è entrato in vigore l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento e quali sono le scadenze?

L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento è stato applicato la prima volta all'anno civile 2023. I partiti rappresentati nell'Assemblea federale rendono pubblico il loro finanziamento per ogni anno civile entro il 30 giugno dell'anno successivo (art. 3 cpv. 2 OFiPo).

2.5 Quali informazioni devono essere rese pubbliche dai partiti politici?

I partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale sono tenuti a comunicare annualmente, per l'anno civile precedente, le loro entrate e le liberalità monetarie e non monetarie di valore superiore a 15 000 franchi per donatore e per anno. Inoltre, devono comunicare i contributi dei loro membri investiti di un mandato pubblico o (art. 76b cpv. 1 e 2 e art. 76d cpv. 1 lett. a LDP, art. 3 cpv. 1 OFiPo).

La comunicazione contiene i dati seguenti (art. 9 OFiPo):

- l'importo complessivo delle entrate;
- le entrate da liberalità monetarie;
- il valore delle entrate da liberalità non monetarie;
- le entrate da manifestazioni;
- le entrate ricavate dalla vendita di beni e servizi;
- le entrate risultanti dai contributi dei membri;
- le entrate da contributi legati a un mandato riscosse dai deputati federali eletti e dai titolari di un mandato eletti dall'Assemblea federale (i contributi legati ad un mandato sono indicati singolarmente per ogni mandato).

Devono inoltre essere comunicati i vantaggi economici concessi volontariamente ai partiti politici (liberalità monetarie e non monetarie) di valore superiore a 15 000 franchi per donatore e per anno (art. 76b cpv. 2 lett. b LDP).

I partiti politici assoggettati all'imposta sul valore aggiunto indicano l'importo netto (ossia senza IVA). In tal modo si preserva la comparabilità delle entrate rispetto ai partiti politici non assoggettati all'imposta sul valore aggiunto. Se viene deciso di indicare l'importo lordo (ad es. l'importo dell'accredito su un conto) come entrata, ciò non costituisce alcuna violazione dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento.

2.6 Un prestito concesso costituisce un'entrata?

Ai fini delle disposizioni sulla trasparenza, gli afflussi di denaro una tantum o ricorrenti devono essere considerati entrate (art. 2 OFiPo). In linea di principio, un prestito monetario concesso (ad es. nel quadro del finanziamento della campagna, cfr. n. 3.3.10) rappresenta un afflusso di denaro e quindi nella comunicazione concernente il finanziamento del partito deve essere considerato un'entrata. Occorre tuttavia verificare nel caso concreto, in termini di valutazione complessiva, se un prestito serve a finanziare direttamente un partito e deve essere comunicato come entrata dello stesso partito (ad es. un prestito bancario ricevuto per il finanziamento ipotecario non è soggetto all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento). In nessun caso i prestiti possono essere utilizzati per eludere le prescrizioni in materia di trasparenza.

Per i prestiti non esiste una categoria di entrata specifica. Pertanto, nella comunicazione, il valore del prestito utilizzato è incluso nella voce «Importo complessivo delle entrate». Se il prestito non deve essere restituito, di fatto si tratta di una liberalità monetaria. Per questo motivo, se il valore supera i 15 000 franchi, il nome del donatore deve essere indicato. In questo caso il valore del prestito deve figurare nell'«Importo complessivo delle entrate» e nella categoria «Entrate provenienti da liberalità monetarie».

Rimborsi provenienti da anticipi o prestiti ricevuti

I rimborsi al partito politico provenienti da anticipi o prestiti ricevuti precedentemente (il partito nel ruolo di chi ha concesso il prestito o di creditore) non sono considerati come entrata del partito.

2.7 La somma delle singole fonti di entrata deve corrispondere al valore totale delle entrate da dichiarare?

No. Non è previsto che l'importo totale delle entrate corrisponda alla somma delle singole categorie di entrate. Le entrate totali comprendono tutte le entrate. Le entrate che non possono essere attribuite a una determinata categoria figurano soltanto nelle entrate totali (ad es. eventuali proventi dalla locazione, contributi delle collettività pubbliche, redditi finanziari ecc.). Non è tuttavia possibile che l'importo totale delle entrate sia inferiore alla somma delle singole fonti di entrata dichiarate.

2.8 Quali informazioni devono essere rese pubbliche dai membri senza partito dell'Assemblea federale?

I membri senza partito dell'Assemblea federale sono tenuti a rendere pubbliche annualmente, per l'anno civile precedente, le liberalità monetarie e non monetarie di valore superiore a 15 000 franchi per donatore e per anno (art. 76b cpv. 3 e art. 76d cpv. 1 lett. a LDP, art. 4 cpv. 1 OFiPo).

2.9 A quali obblighi di rendere pubblico il finanziamento sottostà un deputato federale eletto come membro senza partito che nel corso dell'anno aderisce a un partito?

Vanno comunicate solo le liberalità ricevute mentre il deputato non è membro di un partito (art. 4 cpv. 3 OFiPo). Se è stato eletto come membro senza partito e nel corso dell'anno aderisce a un partito, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno civile e il momento in cui aderisce al partito il deputato federale sottostà agli obblighi di rendere pubblico il finanziamento previsti per i membri senza partito dell'Assemblea federale.

2.10 Un contributo statutario di valore superiore a 15 000 franchi è da considerarsi una prestazione volontaria (art. 76b cpv. 2 lett. b LDP) il cui autore deve essere reso pubblico?

I contributi dovuti per statuto ai partiti politici (ad es. contributi dei membri) non sono considerati prestazioni volontarie secondo l'articolo 76b capoverso 2 lettera b LDP. Di conseguenza, non devono essere resi pubblici quali liberalità. Se invece è richiesto soltanto un contributo minimo, l'importo che supera l'importo minimo è considerato un contributo volontario da comunicare come liberalità monetaria.

Se l'importo del contributo dovuto non è chiaro, ad esempio perché non è stato definito, si considera che non è dovuto alcun contributo. Ciò significa che l'intero contributo vale come liberalità volontaria.

2.11 Un partito nazionale deve rendere pubblico il contributo legato a un mandato che ha versato a una delle sue sezioni cantonali?

No. Sono fatte salve le disposizioni di leggi cantonali.

Se la sezione cantonale trasferisce successivamente un importo al partito nazionale, questo importo costituisce un'entrata. Se è rappresentato nell'Assemblea federale, il partito nazionale deve comunicare tale entrata nell'ambito dell'obbligo di rendere pubblico annualmente il finanziamento del partito (art. 76b LDP).

2.12 Una liberalità che è già stata resa pubblica nell'ambito di una campagna elettorale deve essere nuovamente comunicata ai fini della pubblicazione annuale del finanziamento dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale?

Sì.

2.13 Devono essere rese pubbliche anche le uscite?

Devono essere rese pubbliche le entrate ma non le uscite. Di conseguenza, non deve essere inoltrata la contabilità integrale. Tuttavia, ai fini dell'esecuzione dei controlli, il CDF può chiedere agli attori politici di fornire la documentazione contabile nell'ambito del loro obbligo di collaborazione (art. 13 OFiPo).

2.14 I contributi ai gruppi parlamentari della Confederazione sono parte integrante della comunicazione?

In linea di principio, i contributi ai gruppi parlamentari della Confederazione di cui all'articolo 62 capoverso 5 LParl (RS 171.10) e all'articolo 10 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari (RS 171.211) non sono parte della comunicazione. Poiché la legge prevede che siano utilizzati per finanziare le segreterie dei gruppi parlamentari e non per le attività del partito, non sono considerati entrate per il finanziamento del partito. A titolo di esempio: se la segreteria di un partito fornisce prestazioni al gruppo sulla base di un contratto, non si tratta di entrate che soggiacciono all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento provenienti dalla vendita di beni o di servizi. Il resoconto sull'utilizzo dei contributi ai gruppi parlamentari è effettuato direttamente dal gruppo alla Delegazione amministrativa (art. 10 cpv. 2 della succitata ordinanza).

In caso di contabilità comune (partito e gruppo), occorre sempre garantire che l'utilizzo dei contributi ai gruppi parlamentari possa essere chiaramente separato e non confluisca nel finanziamento delle attività del partito (ad es. mantenendo un sottoconto).

I contributi che la Confederazione versa al gruppo per finanziare la segreteria sono trasparenti. I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie, che consiste in un contributo base (fr. 144 500) e in un supplemento (fr. 26 800) per ogni membro.

3 Obbligo degli addetti alle campagne di rendere pubblico il finanziamento

3.1 Chi è soggetto all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento in caso di campagne in vista di elezioni e votazioni?

Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un'elezione nell'Assemblea federale o di una votazione federale impiegando più di 50 000 franchi sono soggetti all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento della campagna. Oltre ai partiti nazionali, cantonali e comunali soggiacciono a questo obbligo, ad esempio, anche i comitati spontanei e i privati.

3.2 Cosa si intende per conduzione di una campagna?

Per conduzione di una campagna si intendono la pianificazione e lo svolgimento di attività nonché l'utilizzo di liberalità monetarie o non monetarie volte a influenzare un'elezione alle Camere federali o una votazione federale.

3.3 Un gruppo di persone che raccoglie denaro per una campagna sta conducendo una campagna?

Conformemente all'ordinanza, conduce una campagna chi svolge attività impiegando risorse monetarie e non monetarie per influenzare un'elezione alle Camere federali o una votazione. Le attività in questione devono avere lo scopo di influenzare direttamente l'elezione o la votazione. Se un gruppo di persone raccoglie fondi per una campagna senza poi metterli effettivamente a disposizione per tale campagna, non vengono ancora utilizzate risorse monetarie e quindi non si tratta di conduzione di una campagna. Solo nel momento in cui i fondi vengono messi a disposizione, gli addetti alla campagna devono dichiararli qualora le spese effettuate superino i 50 000 franchi.

3.4 Mirare a influire sull'elezione di terzi significa condurre una campagna?

Sì. Per valutare se si è in presenza di una campagna non importa se le attività vengono svolte per influire sulla propria elezione o quella di terzi. È inoltre irrilevante che le attività siano state svolte una sola volta o ripetutamente.

3.5 Affidare a terzi lo svolgimento delle attività di una campagna equivale a condurre una campagna?

Sì. Se terzi vengono incaricati di svolgere delle attività, la conduzione della campagna è da attribuire alla persona che ha affidato il mandato e questa è tenuta a renderlo pubblico.

3.6 In che modo un attore politico che conduce più campagne in vista di un'elezione o di una votazione deve renderne pubblico il finanziamento?

Se conduce più campagne in vista di un'elezione o di una votazione, l'attore politico deve rendere pubblico il finanziamento di ogni singola campagna. Nel registro informatizzato delle comunicazioni messo a disposizione dal CDF è possibile registrare più campagne.

3.7 Se partecipa a una campagna interpartitica (eventualmente a un gruppo d'interesse) e conduce parallelamente una propria campagna, un partito politico deve rendere pubblico il finanziamento di entrambe le campagne?

L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento deve essere adempiuto per ogni singola campagna. Nel caso di una campagna interpartitica occorre verificare se sono soddisfatte le condizioni di una conduzione di una campagna comune (cfr. n. 3.2). In caso affermativo, l'obbligo va adempiuto congiuntamente. Se in aggiunta viene condotta una campagna autonoma, anche per questa campagna si applica l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento, ma solo se viene raggiunto il valore soglia (spese superiori a fr. 50 000).

3.8 Cosa devono comunicare gli addetti alle campagne nel caso di votazioni ed elezioni nel Consiglio nazionale? Quali termini si devono rispettare?

Se le liberalità previste per una campagna superano i 50 000 franchi, gli addetti alla campagna sono tenuti a comunicare le entrate. Le entrate preventivate nonché le liberalità monetarie e non monetarie degli ultimi 10,5 mesi il cui valore è superiore a 15 000 franchi per donatore devono essere comunicate 45 giorni prima di un'elezione o di una votazione. Le liberalità dello stesso autore devono essere sommate.

Se, contrariamente a quanto previsto, a fine campagna dai conti risulta che per essa sono stati spesi più di 50 000 franchi, 60 giorni dopo la votazione o l'elezione gli addetti alla campagna comunicano il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro nei 12 mesi precedenti la votazione o l'elezione e il cui valore è superiore a 15 000 franchi per donatore. Le liberalità dello stesso autore devono essere sommate.

3.9 Quali elementi devono comunicare gli addetti alle campagne nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati? Quali termini si devono rispettare?

Se l'elezione è andata a buon fine e sono stati spesi più di 50 000 franchi, gli addetti alla campagna dei consiglieri agli Stati eletti devono comunicare il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro nei 12 mesi precedenti l'elezione e il cui valore è superiore a 15 000 franchi. Il termine per questa comunicazione scade 30 giorni dopo l'entrata in funzione (art. 76c cpv. 3 e 76d cpv. 1 lett. c LDP).

3.10 Per quale motivo gli addetti alle campagne in vista di elezioni nel Consiglio degli Stati non devono rendere pubblici, prima dell'elezione, il preventivo delle entrate e le liberalità?

Le elezioni nel Consiglio degli Stati sono elezioni cantonali e quindi, per volontà del legislatore, si applicano le rispettive regole cantonali. Gli addetti a una campagna relativa all'elezione di un consigliere agli Stati non sono soggetti all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento prima dell'elezione. Sono fatte salve le disposizioni di leggi cantonali.

3.11 Devono essere rese pubbliche anche le spese nella conduzione della campagna?

Le spese sono rilevanti ai fini del calcolo se, sommate, superano il valore soglia di 50 000 franchi e quindi sussiste l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento. Le entrate devono essere sempre rese pubbliche, ma non le uscite. Di conseguenza, non deve essere inoltrata la contabilità integrale. Tuttavia, ai fini dell'esecuzione dei controlli, il CDF può chiedere agli attori politici di fornire la documentazione contabile nell'ambito del loro obbligo di collaborazione (art. 13 OFiPo).

Le spese possono essere implicitamente considerate per la comunicazione come, ad esempio, le prestazioni del personale. Se queste spese sono finanziate dall'attore stesso,

egli deve considerare e comunicare il valore totale di queste spese come una liberalità non monetaria (ad eccezione delle attività che riguardano esclusivamente il «lavoro di milizia»).

3.12 Un partito nazionale conduce una campagna sui social media per promuovere candidati di Cantoni diversi. I costi sono sostenuti dal partito nazionale tramite un budget complessivo per la campagna. Quali dati occorre indicare per una campagna di questo tipo?

Se non è stato assegnato alcun incarico o i criteri per la conduzione di una campagna comune non sono soddisfatti, i costi per questa misura vanno attribuiti al partito nazionale. In quanto addetto alla campagna, nella comunicazione il partito nazionale deve indicare i candidati da sostenere e le relative spese (art. 9 lett. i OFiPo).

3.1 Valutazione dell'esistenza dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento

3.1.1 Una persona fisica, una persona giuridica o una società di persone è soggetta all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento se effettua soltanto una donazione a un partito o per una campagna?

No. Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un'elezione nell'Assemblea federale o di una votazione federale impiegando più di 50 000 franchi sono soggette all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento della campagna. Per conduzione di una campagna si intende la pianificazione e lo svolgimento di attività volte a influenzare direttamente un'elezione alle Camere federali o una votazione federale.

Chi si limita a partecipare a una campagna (ad es. con una liberalità) non la conduce e non è soggetto all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento. Tuttavia, i fondi che vengono messi a disposizione degli addetti alla campagna devono essere resi pubblici da questi ultimi se le spese effettuate superano i 50 000 franchi.

3.1.2 Un gruppo di persone o un'associazione di raccolta fondi sottostà all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento se l'attività si limita unicamente alla raccolta di fondi?

Se un gruppo di persone o un'associazione raccoglie fondi per una campagna, tale attività viene svolta solo indirettamente per influenzare un'elezione o una votazione. Tuttavia, i fondi che vengono messi a disposizione degli addetti alle campagne devono essere resi pubblici da questi ultimi se le spese effettuate superano i 50 000 franchi, nonché occorre indicare le liberalità di valore superiore a 15 000 franchi specificando il donatore originario.

3.1.3 L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento sussiste anche se si presume che il valore soglia sarà superato per una campagna, ma le spese complessive sono attualmente inferiori a 50 000 franchi?

Sì. L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento sussiste già quando l'attore politico deve presumere, secondo il principio della buona fede, che le spese per la campagna supereranno i 50 000 franchi.

3.1.4 Cosa si intende per spese di campagna?

Tutte le uscite, sotto forma di denaro o beni materiali, che vengono sostenute al fine di gestire una campagna sono considerate spese. Ciò include i servizi propri, compresi quelli del personale (dipendenti interni) ad esempio. I partiti politici tengono conto delle spese che vanno oltre le loro attività abituali.

Se si ricorre a servizi esterni, occorre aggiungere il valore dei servizi ricevuti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato per la conduzione della campagna che i fornitori sono soliti proporre a titolo commerciale. Ad esempio, la realizzazione di un volantino a titolo gratuito da parte di un grafico deve essere considerata come spesa. I servizi in natura forniti a un prezzo inferiore a quello di mercato sono considerati in modo analogo.

Esempio di calcolo: una tipografia fornisce un servizio al di sotto del valore di mercato

80 000 franchi: valore di mercato dell'ordine di stampa (a)
- 50 000 franchi: prezzo pagato (b)
= 30 000 franchi: valore del servizio fornito a un prezzo inferiore a quello di mercato (c)

Si deve prendere in considerazione, oltre al prezzo pagato, anche la differenza (c) tra il prezzo di mercato (a) e il prezzo effettivamente pagato (b).

Se vengono svolti eventi che perseguono altri obiettivi (ad es. il reclutamento di membri) oltre alla conduzione della campagna, sono considerate spese soltanto quelle che riguardano la campagna. Ne è un esempio quando a un evento finalizzato principalmente al reclutamento di membri si tengono anche discorsi su un determinato argomento di voto e si distribuiscono appositi volantini. Il fattore determinante è l'importanza attribuita alla campagna in termini di tempo e contenuto in occasione dell'evento. Dal punto di vista del controllo, è sufficiente che il calcolo si basi su criteri fattuali e sia ricostruibile in maniera verificabile.

3.1.5 Un partito cantonale può, prima delle elezioni, aumentare il preventivo della campagna elettorale per la sua candidatura al Consiglio degli Stati a scapito di quello della campagna per la candidatura al Consiglio nazionale al fine di eludere l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento, dal momento che quest'ultimo non sussiste in caso di campagne relative al Consiglio degli Stati?

Se si tratta di una campagna separata, la ripartizione delle uscite deve poter essere illustrata in modo comprensibile nell'ambito dei controlli per campionatura. I costi diretti vanno attribuiti alla relativa campagna, mentre quelli proporzionali suddivisi tra le varie campagne utilizzando una chiave di ripartizione documentata.

Se non è possibile o ragionevole ripartire i costi, nell'ottica degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento l'intera campagna deve essere classificata e indicata come campagna per un consigliere nazionale (cfr. le considerazioni al numero 3.3 «Preventivo e conto finale delle entrate»).

3.1.6 La sezione cantonale di un partito come deve ripartire le uscite elettorali tra i suoi candidati per il Consiglio nazionale e quelli per il Consiglio degli Stati?

Se si tratta di campagne separate, la ripartizione delle uscite deve poter essere illustrata nell'ambito dei controlli per campionatura. Le uscite dirette vanno attribuite alla relativa campagna, mentre per quelle proporzionali occorre utilizzare una chiave di ripartizione comprensibile. La chiave di ripartizione deve essere documentata in ogni caso (motivazione dei criteri applicati).

Se non è possibile o ragionevole ripartire i costi, nell'ottica degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento l'intera campagna deve essere classificata e indicata come campagna per un consigliere nazionale (cfr. le considerazioni al numero 3.3 «Preventivo e conto finale delle entrate»).

3.1.7 Le uscite per la raccolta delle firme a favore di iniziative popolari e referendum facoltativi devono essere aggiunte alle spese di una campagna quando si calcola il valore soglia?

No. La raccolta delle firme per iniziative popolari e referendum costituisce una «richiesta preliminare» e riguarda una fase in cui non è ancora stata effettuata alcuna votazione. Le uscite per la raccolta delle firme non fanno quindi parte della conduzione di una campagna e non rientrano nel campo di applicazione dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento. Pertanto, le uscite per la raccolta delle firme non devono essere considerate nel calcolo delle spese per la campagna che vi fa seguito.

3.1.8 A partire da quale momento le uscite (ad esempio quelle per le campagne preliminari) devono essere ritenute parte delle spese di una campagna e prese in considerazione nel calcolo del valore soglia?

A differenza delle entrate e delle liberalità, per le spese le basi legali non prevedono alcun limite temporale. Pertanto, tutte le spese per una campagna in vista di un'elezione o di una votazione specifica devono essere prese in considerazione, indipendentemente dal fatto che si raggiunga il valore soglia di 50 000 franchi o che vi sia o meno un obbligo di rendere pubblico il finanziamento di una campagna elettorale o di voto.

Campagne elettorali 2027

Per le elezioni del 2027 devono essere prese in considerazione tutte le spese, anche se risalgono a più di 12 mesi prima delle elezioni.

Campagne di votazione dal 2024

Ai fini del calcolo del valore soglia, per le votazioni federali devono essere considerate tutte le spese per la relativa campagna al più presto a partire dal 4 marzo 2023 (inizio dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne in vista di votazioni ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 OFiPo).

Le date qui appresso sono fornite a titolo indicativo. In ogni caso, il fattore decisivo è il momento in cui viene espressa la volontà di lanciare una campagna.

- Iniziative popolari e referendum facoltativi
A partire dal momento in cui i promotori (comitati referendari o d'iniziativa) depositano l'iniziativa o il referendum facoltativo presso la Cancelleria federale. Tuttavia, se sono già state sostenute spese in vista di un'eventuale campagna di votazione (ad es. durante la fase di raccolta delle firme), anche queste spese devono essere prese in considerazione.

- Referendum obbligatori

Dal momento in cui l'atto viene adottato dal Parlamento (approvazione da parte della seconda Camera). Tuttavia, se sono già state sostenute spese in vista di una possibile campagna di votazione (ad es. perché si presume che verrà adottato un atto), anche queste spese devono essere prese in considerazione.

3.1.9 Come deve essere considerato, nella comunicazione, il lavoro salariato eseguito per una campagna di votazione o elettorale a livello federale da parte di collaboratori di un attore politico?

Tutte le uscite, sotto forma di denaro o beni materiali, che vengono sostenute al fine di gestire una campagna sono considerate spese. I costi per il personale legati a una campagna costituiscono spese che vanno considerate nel calcolo del valore soglia. È sufficiente che vengano presi in considerazione i costi diretti del personale.

Le prestazioni proprie del personale devono essere dichiarate nella comunicazione (escludendo il puro «lavoro di milizia» e il normale lavoro di partito). Se il finanziamento è fornito dall'attore politico, il valore totale deve essere generalmente classificato come liberalità non monetaria alla campagna da parte dell'attore. Tuttavia, sono ipotizzabili forme alternative di finanziamento: ad esempio, se i costi del personale sono finanziati attraverso contributi monetari specifici e rendicontati. In questi casi, non è necessario indicare l'importo aggiuntivo come liberalità non monetaria, in quanto l'importo verrebbe imputato due volte.

Partiti politici

Le spese che rientrano nell'ambito delle attività consuete del partito non costituiscono costi che devono essere presi in considerazione dai partiti politici per il calcolo del valore soglia o sul lato delle entrate come liberalità. Le spese che eccedono dalle attività consuete del partito, invece, costituiscono liberalità non monetarie da parte del partito politico per la campagna. Se il lavoro viene fornito a una remunerazione chiaramente inferiore a una retribuzione conforme alle regole del mercato, la differenza costituisce una liberalità non monetaria (fa eccezione il semplice «lavoro di milizia»).

Possibile esempio di applicazione

Un collaboratore di un attore politico presta 250 giorni di lavoro complessivi all'anno. Di questi, 25 giorni, ovvero il 10 per cento della sua prestazione lavorativa, li dedica a una campagna A. Ciò significa che il 10 per cento delle uscite dirette per il personale sono da attribuire a tale campagna.

È anche possibile calcolare i costi tramite una tariffa oraria o giornaliera media.

Il calcolo deve poter essere illustrato in modo comprensibile nell'ambito dei controlli per campionatura. La chiave di ripartizione applicata oppure la tariffa giornaliera od oraria scelta deve essere in ogni caso documentata (con la motivazione dei criteri applicati).

3.1.10 Un attore politico è soggetto all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento se per una campagna vengono spesi meno di 50 000 franchi?

No. Tuttavia, se presume di raggiungere il valore soglia di 50 000 franchi, allora sarà soggetto a tale obbligo. Anche se, a prima vista, il raggiungimento del valore soglia può sembrare improbabile, si raccomanda di richiedere un login nel registro informatizzato delle comunicazioni del CDF.

3.1.11 Quali obblighi sussistono se solo dopo la scadenza del termine per la presentazione del preventivo (meno di 45 giorni prima dell'elezione o della votazione) ci si accorge che il valore soglia viene superato e che quindi si applica l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento?

Se solamente una volta scaduto il termine risulta che per una campagna sono stati spesi più di 50 000 franchi e che quindi il valore soglia viene superato, le entrate preventivate nonché le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi relative a campagne in vista di elezioni e votazioni vanno comunicate entro dieci giorni lavorativi (art. 5 cpv. 2 OFiPo). Anche se, a prima vista, il raggiungimento del valore soglia di 50 000 franchi per una campagna può sembrare improbabile, si raccomanda di richiedere un login nel registro informatizzato delle comunicazioni del CDF.

3.1.12 Se è stata condotta una campagna per un seggio nel Consiglio degli Stati e sono stati spesi più di 50 000 franchi ma l'elezione non è andata a buon fine, sussiste comunque l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento?

No, solo se un'elezione al Consiglio degli Stati è andata a buon fine gli addetti alla campagna sono tenuti a trasmettere e a rendere pubblici il conto finale delle entrate e le liberalità.

3.1.13 In vista delle elezioni federali, diverse organizzazioni attive nel nostro Paese conducono, in veste di comunità di interessi, una campagna che chiede l'elezione di determinate cerchie politiche (senza tuttavia nominare candidati), auspicando in tal modo di ricordare alla popolazione l'importanza della relativa posizione politica. Si tratta di una campagna che soggiace all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento?

Un caso di questo tipo è da classificare come campagna che soggiace all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento, perché tramite fondi comuni si cerca di influenzare le elezioni in un determinato modo. Sempre presupposto che per questa campagna vengano spesi più di 50 000 franchi.

3.1.14 È una campagna che soggiace all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento se, per anni, un gruppo d'interesse si adopera per il suo settore o per la sua causa e conduce campagne senza che sia prevista una votazione concreta?

No, dato che non si sta conducendo una campagna in vista di una determinata votazione.

Per contro, non appena si tratta di una votazione concreta e viene fatto riferimento a quest'ultima, la campagna è soggetta all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento se vengono spesi più di 50 000 franchi.

3.2 Conduzione di una campagna comune

3.2.1 Nell'ambito delle elezioni federali, un partito organizzato su scala nazionale deve rendere pubbliche le entrate e le liberalità d'intesa con i partiti cantonali, le sezioni e i candidati?

Le entrate e le liberalità devono essere sommate e trasmesse congiuntamente solo se una campagna è condotta in comune e le spese totali superano i 50 000 franchi. Nel caso in cui una campagna non è condotta in comune, ogni addetto alla campagna comunica le sue entrate se il valore soglia è stato raggiunto (spese superiori a 50 000 franchi).

3.2.2 Cosa si intende per conduzione di una campagna comune?

Si intende conduzione di una campagna comune quando varie persone fisiche o giuridiche oppure società di persone svolgono o fanno svolgere attività con lo stesso scopo: devono **pianificare assieme** la campagna e **presentarsi al pubblico assieme**. L'obiettivo di condurre una campagna comune consiste nell'influenzare in modo coordinato l'esito di un'elezione nelle Camere federali o di una votazione federale. Affinché sussista la conduzione di una campagna comune e sorgano obblighi congiunti di rendere pubblico il finanziamento devono essere soddisfatti cumulativamente i criteri della pianificazione congiunta e della presentazione congiunta al pubblico. Occorre verificare nel caso concreto, in termini di valutazione complessiva, se sono soddisfatte le condizioni per la conduzione di una campagna comune. Per poterne valutare la tracciabilità occorre documentare eventuali valutazioni.

Una campagna comune può essere condotta, ad esempio, da gruppi (come i comitati d'iniziativa e referendari) che si organizzano in una società semplice e, in quanto tale, non hanno personalità giuridica. Un possibile esempio di conduzione di una campagna comune è rappresentato anche dalle diverse associazioni (come il partito nazionale e le sue sezioni cantonali) che conducono congiuntamente una campagna elettorale.

Di regola, le attività, le linee guida o il materiale e gli strumenti (digitali) resi disponibili da un partito nazionale ai partiti cantonali o comunali (o dal partito cantonale ai candidati) non implicano una campagna condotta congiuntamente, bensì rientrano nelle consuete attività di partito, a meno che vi sia un'intenzione ravvisabile di condurre poi una campagna comune.

In genere, una campagna elettorale di un partito cantonale non implica una campagna comune con i candidati. Nella fattispecie si tratta di una campagna condotta da un partito cantonale volta a sostenere tutti i suoi candidati.

3.2.3 Cosa si intende per pianificazione congiunta?

Una pianificazione congiunta può consistere, ad esempio, nella definizione di obiettivi comuni e di una posizione unitaria da parte delle singole persone e delle società di persone o nell'organizzazione congiunta di eventi.

3.2.4 Quando si ha una presentazione congiunta al pubblico?

Si ha una presentazione congiunta al pubblico in particolare quando le persone e le società di persone organizzano assieme un evento o rilasciano e pubblicano una dichiarazione congiunta.

3.2.5 Si è in presenza di una campagna comune quando diversi attori politici organizzano una conferenza stampa ma, per il resto, conducono una propria campagna e svolgono attività separate?

Nel caso delle conferenze stampa, dipende dallo scopo o da se esse mirano o meno a influenzare il risultato di un'elezione o di una votazione. Se viene semplicemente tenuta una conferenza stampa senza altre attività comuni, rispetto alla conduzione di una campagna viene a mancare l'abituale elemento della continuità e i costi vengono indicati in maniera proporzionale nelle singole campagne condotte separatamente.

Ciò nonostante, affinché si possa parlare di una campagna comune, in linea di principio è sufficiente un'unica attività pianificata e presentata al pubblico congiuntamente, purché venga superato il valore soglia di 50 000 franchi. Occorre verificare nel caso concreto se si è in presenza di una campagna comune.

3.2.6 Si è in presenza di una campagna comune se gli attori politici si limitano a prendere accordi?

No. Se gli attori politici si limitano a concordare il modo di procedere nella conduzione della campagna, non si è in presenza di una campagna comune.

Anche le congiunzioni di liste e le sotto-congiunzioni di liste non implicano di per sé alcuna campagna condotta congiuntamente.

3.2.7 Deve esserci un flusso di denaro affinché si configuri la conduzione di una campagna comune?

No, la conduzione di una campagna comune non presuppone un flusso di denaro. Si è in presenza di una campagna comune quando diversi attori svolgono delle attività al medesimo scopo, ossia condurre o far condurre congiuntamente una campagna. I criteri che devono essere soddisfatti cumulativamente sono una pianificazione congiunta e una presentazione congiunta al pubblico.

3.2.8 Nel caso della conduzione di una campagna comune, per valutare se viene superato il valore soglia di 50 000 franchi e se sussiste quindi l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento le spese devono essere sommate?

Se una campagna è condotta in comune, le spese dei vari attori vengono sommate. Se la somma supera i 50 000 franchi, i dati (entrate preventivate e conto finale delle entrate oppure, in caso di elezioni nel Consiglio degli Stati, soltanto il conto finale delle entrate) devono essere trasmessi congiuntamente. Le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro sono sommate (art. 76c cpv. 4 LDP). Di conseguenza, è indispensabile che i singoli attori politici si coordinino adeguatamente e il prima possibile per sapere l'ammontare complessivo delle spese. Devono assicurarsi che il calcolo sia effettuato correttamente.

3.2.9 Nel caso della conduzione di una campagna comune, le entrate devono essere comunicate per attore o devono essere sommate?

Se una campagna è condotta in comune, le entrate preventivate e il conto finale delle entrate oppure, in caso di elezioni nel Consiglio degli Stati, soltanto il conto finale delle entrate, devono essere comunicati congiuntamente. Le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro sono sommate (art. 76c cpv. 4 LDP).

3.2.10 Come devono essere considerati nella comunicazione i fondi dei singoli soci che confluiscono in una campagna comune?

Nel caso di campagne comuni, la situazione per quanto riguarda i fondi propri è diversa rispetto alle campagne individuali. I fondi dei singoli soci che confluiscono in una campagna comune devono essere presi in considerazione nella comunicazione come liberalità. I fondi non costituiscono più fondi propri della «propria» società ma servono per la campagna congiunta, in cui l'organizzazione promotrice della campagna si presenta separatamente.

I fondi di singoli soci che confluiscono in una campagna comune e che superano i 15 000 franchi devono essere indicati come liberalità, indicandone il nome.

3.2.11 Nell'ambito di una campagna condotta in comune è sufficiente considerare solo i donatori principali?

Spetta agli attori politici stabilire il modo di calcolare se un donatore ha versato più di 15 000 franchi ed è quindi soggetto all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento. Di conseguenza, in caso di conduzione di una campagna comune, è indispensabile che i singoli attori politici si coordinino adeguatamente e il prima possibile al fine di dichiarare correttamente le entrate complessive. I singoli attori devono assicurarsi che le liberalità monetarie e non monetarie sommate siano comunicate in osservanza dei relativi obblighi, purché esse superino il valore soglia di 15 000 franchi. Generalmente è opportuno designare una persona che si assuma la responsabilità di comunicare i dati finanziari conformemente alla legge. Questo non esonera però gli altri attori dalla propria responsabilità.

3.2.12 Chi si assume la responsabilità di rendere pubblico il finanziamento conformemente alla legge in caso di conduzione di una campagna comune?

Le singole persone e le società di persone sono soggette all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento e si assumono la responsabilità di trasmettere i dati in modo corretto e completo. Di norma è opportuno designare una persona che si assuma internamente la responsabilità di comunicare i dati finanziari conformemente alla legge. Gli altri attori non sono però esonerati dalla propria responsabilità nei confronti di terzi o dello Stato di osservare gli obblighi di rendere pubblico il finanziamento. Ogni persona o società di persone che conduce una campagna e viola gli obblighi di rendere pubblico il finanziamento è ritenuta responsabile ai sensi delle disposizioni penali (art. 76j LDP). La responsabilità è quindi condivisa.

3.2.13 In che modo le persone e le organizzazioni possono tenere conto degli aspetti riguardanti la protezione dei dati (soprattutto per quanto riguarda i dati personali degni di particolare protezione) quando confrontano le liberalità ricevute nel quadro di una campagna condotta in comune?

Il CDF raccomanda agli attori politici di chiedere il consenso dei donatori già al momento della raccolta, dichiarando ad esempio: «La liberalità può essere accettata soltanto se il donatore approva che i suoi dati personali siano confrontati.».

Le persone che devono acconsentire alla comunicazione dei dati in relazione alla loro liberalità devono essere adeguatamente informate delle conseguenze.

3.3 Preventivo e conto finale delle entrate

3.3.1 Cosa si intende per entrate?

Per entrate si intendono in primo luogo gli afflussi una tantum o ricorrenti di denaro o di beni materiali, come qualsiasi donazione in denaro o in natura. I contributi dei membri devono essere altresì qualificati come entrate. Rientrano in questo concetto anche i servizi ricevuti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato che i fornitori sono soliti proporre a titolo commerciale. Ad esempio, la messa a disposizione a titolo gratuito di una sala conferenze che normalmente viene affittata dietro compenso deve essere considerata un'entrata. Infine, anche i fondi propri monetari devono essere qualificati come entrate se vengono utilizzati per una determinata campagna.

3.3.2 La somma delle singole fonti di entrata deve corrispondere al valore totale delle entrate da dichiarare?

Non è previsto che l'importo totale delle entrate corrisponda alla somma delle singole categorie di entrate. Le entrate totali comprendono tutte le entrate (ad es. anche l'eventuale partecipazione del Cantone a determinati costi relativi alle campagne, il rimborso parziale dei costi per l'affissione di manifesti ecc.). Non è tuttavia possibile che l'importo totale delle entrate sia inferiore alla somma delle singole fonti di entrata dichiarate.

3.3.3 In caso di iniziative popolari e referendum facoltativi, le entrate per effettuare la raccolta delle firme devono essere incluse nelle entrate della campagna di votazione?

No. La raccolta delle firme per iniziative popolari e referendum costituisce una «richiesta preliminare» e riguarda una fase in cui non è ancora stata effettuata alcuna votazione. Di conseguenza, le entrate per la raccolta delle firme non devono essere dichiarate.

3.3.4 A partire da quando le entrate soggiacciono all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento e sono quindi da dichiarare?

Campagne elettorali 2027

Per le elezioni del 2027, tutte le entrate della campagna elettorale devono essere incluse nella comunicazione. L'obbligo di comunicare nominativamente gli autori di liberalità monetarie e non monetarie il cui valore è superiore a 15 000 franchi si applica soltanto a quelle concesse nei 12 mesi precedenti l'elezione (art. 76c cpv. 2 lett. b LDP).

Campagne di votazione dal 2024

L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne di votazione si applica a partire dal 4 marzo 2023 per le campagne in vista della votazione federale del 3 marzo 2024 (art. 19 cpv. 3 OFiPo). Le entrate risultanti dal 4 marzo 2023 soggiacciono di conseguenza all'obbligo di rendere pubblici i finanziamenti. Per le votazioni dopo il 3 marzo 2024 devono essere prese in considerazione anche le entrate incassate più di 12 mesi prima della votazione.

Le date qui appresso sono fornite a titolo indicativo. In ogni caso, il fattore decisivo è il momento in cui viene espressa la volontà di lanciare una campagna.

- Iniziative popolari e referendum facoltativi

A partire dal momento in cui i promotori (comitati referendari o d'iniziativa) depositano l'iniziativa o il referendum facoltativo presso la Cancelleria federale. Tuttavia, se sono già state incassate entrate in vista di un'eventuale campagna di votazione (ad es. durante la fase di raccolta delle firme), anche queste entrate devono essere prese in considerazione.

- **Referendum obbligatori**

Dal momento in cui l'atto viene adottato dal Parlamento (approvazione da parte della seconda Camera). Tuttavia, se sono già state incassate entrate in vista di una possibile campagna di votazione (ad es. perché si presume che verrà adottato un atto), anche queste entrate devono essere prese in considerazione.

L'obbligo di comunicare le liberalità il cui valore è superiore a 15 000 franchi si applica soltanto a quelle concesse nei 12 mesi precedenti la votazione (art. 76c cpv. 2 lett. b LDP).

Per le liberalità di minore entità destinate a una campagna e quelle ritirate più di 12 mesi prima della votazione sono contabilizzate nel totale delle entrate da liberalità (art. 9 lett. c e d OFiPo).

3.3.5 Cosa si intende per fondi propri monetari?

Si tratta dell'importo dei fondi propri (ad es. provenienti dalle casse del partito) che vengono investiti dagli addetti alla campagna in una campagna individuale. Devono essere indicati tutti i fondi propri monetari utilizzati in vista di una campagna.

La situazione è diversa per le campagne comuni rispetto a quelle individuali. Le risorse monetarie dei singoli soci che confluiscono in una campagna comune devono essere prese in considerazione nella comunicazione come liberalità.

3.3.6 In che modo vengono dichiarate le riserve (alimentate da liberalità pregresse) utilizzate per il finanziamento di una campagna?

Le riserve costituite, ossia le riserve finanziarie, che vengono utilizzate per una campagna sono considerate fondi propri monetari.

3.3.7 Le liberalità superiori a 15 000 franchi, che devono essere rese pubbliche singolarmente, devono essere considerate anche nelle categorie di entrata delle liberalità o delle entrate totali del preventivo e del conto finale?

Sì, si applica il principio dell'espressione al lordo. Le entrate totali e le entrate provenienti da liberalità monetarie e non monetarie comprendono tutte le entrate indipendentemente dall'importo.

3.3.8 Durante una manifestazione vengono realizzate entrate dalla vendita di cibo e bevande. A quale categoria di entrate devono essere attribuite?

Le entrate realizzate nel quadro della manifestazione sono direttamente correlate a una prestazione e quindi da dichiarare come tali. Gli importi notevolmente superiori al controvalore della prestazione (ad es. cibo e bevande) costituiscono in ogni caso una liberalità monetaria.

3.3.9 Nell'ambito della comunicazione relativa al finanziamento di una campagna, gli attori politici assoggettati all'imposta sul valore aggiunto come devono tenere conto di quest'imposta nel quadro delle entrate?

Nell'ambito della comunicazione relativa alle loro entrate, gli attori politici possono indicare l'importo netto effettivamente disponibile per il finanziamento della campagna. In tal modo si preserva la comparabilità delle entrate rispetto agli attori politici non assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

Se un attore politico decide di indicare l'importo lordo (ad es. l'importo dell'accredito su un conto) come entrata, ciò non costituisce alcuna violazione dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento.

3.3.10 Un prestito concesso costituisce un'entrata?

Sì, se può essere direttamente utilizzato nel quadro delle attività del partito. Un prestito monetario che viene utilizzato rappresenta un afflusso di denaro e quindi, in quanto entrata, occorre tenerne conto nella comunicazione concernente il finanziamento della campagna.

Per i prestiti non esiste una categoria di entrata specifica. Pertanto, nella comunicazione, il valore del prestito utilizzato è incluso nella voce «Importo complessivo delle entrate». Se il prestito non deve essere restituito, di fatto si tratta di una liberalità monetaria. Per questo motivo, se il valore supera i 15 000 franchi, il nome del donatore deve essere indicato. In questo caso il valore del prestito deve figurare nell'«Importo complessivo delle entrate» e nella categoria «Entrate provenienti da liberalità monetarie».

3.3.11 Nell'ottica dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento, come occorre trattare una campagna che concerne contemporaneamente la candidatura di una persona al Consiglio agli Stati e al Consiglio nazionale?

Se non è possibile o ragionevole ripartire una campagna in maniera opportuna, nell'ottica dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento l'intera campagna deve essere classificata e indicata come campagna in vista dell'elezione di un consigliere nazionale, se le spese per la campagna superano i 50 000 franchi.

Prima dell'elezione

Le entrate preventivate nonché le liberalità il cui valore è superiore a 15 000 franchi per donatore devono essere comunicate 45 giorni prima dell'elezione. Poiché sono ammesse soltanto per le campagne in vista di elezioni al Consiglio degli Stati, le liberalità anonime e le liberalità provenienti dall'estero non devono figurare nella comunicazione, a meno che le disposizioni cantonali non ne vietino l'accettazione.

Dopo l'elezione

Per trasmettere il conto finale delle entrate occorre operare la distinzione seguente.

- Se il candidato è stato eletto al Consiglio degli Stati, il conto finale delle entrate viene trasmesso con le entrate della campagna elettorale al Consiglio degli Stati. Le liberalità anonime e le liberalità provenienti dall'estero devono essere indicate a prescindere dal loro importo. Non occorre più trasmettere anche il conto finale delle entrate per la campagna elettorale al Consiglio nazionale (nel registro informatizzato delle comunicazioni può essere presentata una comunicazione negativa, indicando che il conto finale della campagna elettorale al Consiglio nazionale non viene trasmesso).
- Se il candidato non è stato eletto al Consiglio degli Stati (ma eventualmente al Consiglio nazionale) il conto finale delle entrate viene trasmesso con le entrate della campagna al Consiglio nazionale. Le liberalità anonime e le liberalità provenienti dall'estero non devono figurare nella comunicazione poiché non sono ammesse (eventuali liberalità anonime e liberalità provenienti dall'estero vengono attribuite implicitamente alla candidatura al Consiglio agli Stati).

3.3.12 Nell'ottica di rendere pubblico il finanziamento, come occorre trattare una campagna che concerne la candidatura di più consiglieri agli Stati e consiglieri nazionali?

Se la campagna comprende la candidatura di almeno un consigliere agli Stati e non è possibile o ragionevole ripartire la campagna in maniera opportuna, nell'ottica dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento l'intera campagna deve essere classificata e indicata come campagna in vista dell'elezione di un consigliere nazionale, se le spese per la campagna superano i 50 000 franchi.

Prima dell'elezione

Le entrate preventivate nonché le liberalità il cui valore è superiore a 15 000 franchi per donatore devono essere comunicate 45 giorni prima dell'elezione. In questo caso le liberalità anonime e le liberalità provenienti dall'estero non possono essere accettate perché non si può escludere che i fondi vengano utilizzati esclusivamente per le candidature al Consiglio nazionale.

Dopo l'elezione

Anche se viene eletto nel Consiglio degli Stati soltanto un candidato del gruppo, l'intera campagna deve essere indicata come campagna in vista dell'elezione di un consigliere nazionale, dato che non possono essere accettate liberalità anonime e liberalità provenienti dall'estero (esse possono essere accettate soltanto per un'eventuale campagna singola, a meno che le disposizioni cantonali non ne vietino l'accettazione).

3.3.13 Nell'ottica di rendere pubblico il finanziamento, come occorre trattare una campagna che concerne la candidatura di più consiglieri agli Stati?

Se le spese per la campagna superano i 50 000 franchi la campagna deve essere considerata come campagna in vista dell'elezione di un consigliere agli Stati. Le liberalità anonime e le liberalità provenienti dall'estero sono ammesse, a meno che le disposizioni cantonali non ne vietino l'accettazione. Se viene eletto almeno un candidato del gruppo, la campagna deve essere indicata come campagna in vista dell'elezione di un consigliere agli Stati. Tutte le liberalità anonime e le liberalità provenienti dall'estero dell'intera campagna devono essere indicate a prescindere dal loro importo.

4 Liberalità monetarie e non monetarie

4.1 In generale

4.1.1 Cosa si intende per liberalità monetaria?

Per liberalità monetarie si intendono tutti i vantaggi finanziari concessi da persone fisiche o giuridiche sotto forma di contanti o di bonifico su un conto bancario. Il termine «bonifico» comprende anche il trasferimento di denaro tramite sistemi di pagamento mobile (ad es. TWINT, Apple Pay, Google Pay, Alipay, PayPal ecc.) e altri mezzi di pagamento alternativi.

4.1.2 L'assunzione o il condono di un debito sono considerati liberalità monetarie?

Sì, l'assunzione di un debito (ad es. facendosi carico del rimborso di un prestito) e il suo condono sono liberalità monetarie secondo l'articolo 76b segg. LDP.

4.1.3 Cosa si intende per liberalità non monetaria?

Per liberalità non monetarie si intendono i beni materiali o i servizi forniti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato da persone fisiche o giuridiche o da società di persone. Il valore complessivo del lavoro svolto dal personale della campagna (prestazioni proprie del personale) costituisce anche una liberalità non monetaria per l'attore politico (ad eccezione del normale lavoro di partito). Le attività di milizia svolte a beneficio del proprio partito o dell'organizzazione della campagna non soggiacciono agli obblighi di comunicazione.

Tuttavia, i servizi devono essere qualificati come liberalità non monetarie soltanto se i fornitori solitamente li propongono a titolo commerciale.

Affinché si configuri una liberalità non monetaria, per tutti i beni materiali o i servizi forniti è inoltre necessario che per il beneficiario sia evidente, alla luce delle circostanze, che la prestazione è elargita per sostenere un partito politico o una campagna.

4.1.4 Quali esempi di liberalità non monetarie si possono citare?

Le liberalità non monetarie sotto forma di beni materiali possono essere, ad esempio, materiale pubblicitario (volantini, manifesti, gadget), materiale d'ufficio e attrezzature, ma anche mezzi di trasporto (veicoli). Liberalità non monetarie in forma di servizi possono consistere, ad esempio, nella messa a disposizione a titolo gratuito o a un prezzo inferiore a quello di mercato di locali a favore di un partito o di un'organizzazione responsabile di una campagna (sale riunioni, uffici, depositi per materiali, ma anche tende e vetrine). Liberalità non monetarie comprendono anche i seguenti servizi: ad esempio la fornitura di prestazioni informatiche (creazione di siti web, programmi informatici, piattaforme di social media, pagine web per i candidati), la progettazione grafica di volantini e manifesti, la messa a disposizione di spazi pubblicitari nei media elettronici, l'affissione di manifesti, la formazione di candidati e membri del partito in vista di elezioni e votazioni, ma anche l'offerta di pasti ai membri del partito o dell'organizzazione responsabile della campagna o a sponsor.

4.1.5 Come si calcola il valore di una liberalità non monetaria?

Esempio di creazione di un sito web a prezzo ribassato:

25 000 franchi: valore di mercato del nuovo sito web (a)
- 5000 franchi: prezzo effettivo pagato (b)
= 20 000 franchi: valore della liberalità non monetaria (c)

Se viene chiesto un prezzo (b) inferiore alla tariffa applicata abitualmente sul mercato (a), si deve dichiarare soltanto la differenza (c). Se non riesce a calcolare il valore della differenza, l'attore politico deve chiedere al fornitore di comunicargli il prezzo non ribassato che si applicherebbe a terzi.

4.1.6 In quali casi non si devono comunicare le liberalità non monetarie?

I servizi sono considerati liberalità non monetarie solo se i fornitori sono soliti proporli anche a titolo commerciale. Questo criterio permette di escludere il «lavoro di milizia» svolto all'interno del rispettivo partito o dell'organizzazione responsabile della campagna dall'obbligo di rendere pubblico il finanziamento. Ciò vale segnatamente per un servizio impegnativo prestato personalmente a titolo di hobby, come l'affissione di manifesti da parte dei membri per intere giornate o notti, la creazione di programmi informatici o la creazione e la manutenzione di siti web da parte dei membri, per intere settimane, nel loro tempo libero. Per contro, i servizi devono essere comunicati se vengono forniti abitualmente a titolo commerciale da un membro del partito o dell'organizzazione o da parte dei membri (ad es. un'impresa IT che crea gratuitamente programmi informatici per il proprio partito o un grafico che realizza un volantino per il proprio partito a un prezzo molto ribassato).

Inoltre, affinché si sia in presenza di una liberalità non monetaria, per il beneficiario deve essere evidente, alla luce delle circostanze, che la liberalità è elargita per sostenere un partito politico o una campagna. Se per il beneficiario tale circostanza non è oggettivamente evidente, non è necessario informarne l'opinione pubblica ai sensi delle prescrizioni in materia di trasparenza. La riconoscibilità soggettiva del beneficiario non è rilevante. Si deve piuttosto valutare in base alle circostanze concrete se per il beneficiario doveva essere oggettivamente evidente che la liberalità era destinata a sostenere una campagna o un partito.

4.1.7 Una liberalità che ammonta esattamente a 15 000 franchi deve essere resa pubblica?

No. Devono essere rese pubbliche le liberalità monetarie e non monetarie concesse nei 12 mesi precedenti la votazione o l'elezione e il cui valore è superiore a 15 000 franchi per donatore e per campagna. Le liberalità dello stesso autore devono essere sommate. Le liberalità dello stesso autore devono essere sommate.

4.1.8 Una liberalità deve essere resa pubblica anche se non è ancora stata ricevuta?

Sì, perché una liberalità è considerata concessa quando la prestazione viene promessa, sebbene non sia ancora stata fornita, e il beneficiario può presumere, secondo il principio della buona fede, che sarà effettivamente elargita.

4.1.9 Una liberalità d'importo pari a 20 000 franchi è stata resa pubblica in occasione della comunicazione delle entrate preventivate. Se, poco prima dell'elezione o della votazione, lo stesso donatore versa altri 20 000 franchi, questa liberalità deve essere nuovamente resa pubblica?

Al fine di garantire che le liberalità cospicue siano rese pubbliche entro la data dell'elezione o della votazione, gli aumenti di liberalità già rese pubbliche devono essere comunicati entro cinque giorni lavorativi dalla loro ricezione o presa di conoscenza. In caso contrario si sarebbe incentivati a programmare le liberalità affinché non siano rese pubbliche prima della data dell'elezione o della votazione.

4.1.10 In che modo si può cancellare una liberalità promessa in precedenza, di valore superiore a 15 000 franchi, e resa pubblica con il preventivo, che però alla fine non viene elargita?

Se una liberalità promessa non viene elargita e quindi i dati comunicati risultano successivamente inesatti, l'attore politico interessato può chiedere al CDF la rettifica dei dati in virtù della legge federale sulla protezione dei dati (art. 5 cpv. 2 e art. 25 cpv. 3 lett. a LDP).

4.1.11 Come occorre trattare le liberalità ricevute dopo la data dell'elezione o della votazione?

Se si tratta di una liberalità promessa, la data della promessa è da considerare come data di concessione e deve essere resa pubblica anche se la liberalità non è ancora stata fornita (art. 10 cpv. 3 lett. b OFiPo). Altrimenti si potrebbe eludere facilmente l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento promettendo una liberalità prima di un'elezione o una votazione, ma fornendola soltanto in seguito.

Se non si tratta di una liberalità promessa e la sua fornitura è eseguita soltanto dopo l'elezione o la votazione, la sua pubblicazione viene effettuata nel conto finale delle entrate. Lo stesso vale per l'assunzione del disavanzo dopo la conduzione di una campagna con fondi propri.

4.1.12 Come occorre trattare le liberalità ricevute dopo la trasmissione del conto finale?

L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento ha lo scopo di informare il pubblico sugli afflussi, quando idonei a influenzare una campagna. Si pone la questione se la liberalità non sia già stata promessa in precedenza o se l'attore politico non poteva ipotizzare di ricevere la liberalità. In tal caso la liberalità deve essere comunicata con la data della promessa (ad es. con il preventivo o il conto finale delle entrate).

In linea di principio, una liberalità ricevuta dopo la trasmissione del conto finale e quindi oltre due mesi dopo l'elezione o la votazione non può più essere utilizzata per finanziare la campagna. Di fatto è una liberalità generale all'attore politico.

Nel quadro della comunicazione annuale del finanziamento, i partiti politici e i membri senza partito rappresentati nell'Assemblea federale sono tenuti a rendere pubblici i vantaggi finanziari superiori a 15 000 franchi per anno e per donatore, indicando il nome di quest'ultimo.

4.1.13 Cosa fare se il donatore non vuole che il suo nome sia reso pubblico in relazione alla liberalità?

Se il donatore non autorizza la pubblicazione della liberalità l'attore politico non può adempiere all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento. Quindi la liberalità non può essere accettata e deve essere restituita. Se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al CDF e versata alla Confederazione (come nel caso di una liberalità anonima).

L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento riguarda le liberalità versate in un periodo di 12 mesi che superano il valore di 15 000 franchi per donatore. Il CDF raccomanda agli attori politici di chiedere il consenso dei donatori già al momento della raccolta, dichiarando ad esempio: «La liberalità può essere accettata soltanto se il donatore approva che i suoi dati personali vengano resi pubblici.»

4.1.14 È ammesso versare una liberalità tramite terzi affinché l'identità della persona che la concede non venga resa pubblica?

No, l'intermediazione di terze parti - siano esse fisiche o giuridiche - al fine di non rivelare l'autore della liberalità non è ammessa. L'autore della liberalità è la persona fisica o la persona giuridica oppure la società di persone che ha fornito originariamente la liberalità al fine di sostenere l'attore politico.

Nel caso delle persone fisiche, l'autore della liberalità è colui che era originariamente l'avente economicamente diritto alla prestazione e che con tale liberalità intende sostenere un attore politico.

Nel caso delle persone giuridiche occorre distinguere diverse situazioni.

- Se una persona giuridica, ad esempio una SA, fornisce una liberalità perché intende sostenere una campagna o il partito politico, è necessario dichiarare i dati di questa società.
- Se, invece, un privato in seno alla SA concede una liberalità affinché la SA sostenga in seguito una campagna o un partito politico, tale persona è considerata colei che ha fornito originariamente la prestazione e deve quindi essere qualificata come autore della liberalità.
- Nel caso delle fondazioni mantello sono, di solito, i donatori del fondo di dotazione o il consiglio di fondazione della sottofondazione – se questa è una fondazione indipendente – a stabilire come vengono utilizzati i fondi. In questi casi sono la sottofondazione oppure i donatori del fondo di dotazione, e non la fondazione mantello, a dover essere indicati come donatori.

Se una terza persona fornisce una liberalità alla sezione cantonale di un partito per poi farla pervenire alla sezione centrale, la terza persona è considerata l'autore della liberalità ai sensi dell'articolo 76d cpv. 4 LDP. In questo senso, il partito nazionale deve quindi comunicare le informazioni relative alla terza persona e non quelle della sezione cantonale. Lo stesso vale per le liberalità che il partito nazionale fa pervenire alle sezioni cantonali, che soggiacciono all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento.

4.1.15 È possibile assegnare una liberalità già resa pubblica a più comunicazioni nel pertinente registro informatizzato (ad es. finanziamento di una campagna e finanziamento di un partito)?

Una liberalità che è già stata resa pubblica nell'ambito del finanziamento di una campagna elettorale deve essere nuovamente iscritta separatamente nel registro informatizzato quando viene pubblicato il finanziamento dei partiti.

4.2 Gestione di casi specifici

4.2.1 In che modo si devono rendere pubbliche le liberalità quando vengono condotte più campagne ma vi è un unico scopo generale di donazione per l'argomento trattato?

Le liberalità sono attribuite alla campagna per la quale vengono utilizzati i fondi e rese pubbliche di conseguenza. Se viene condotta una campagna comune, le comunicazioni da effettuare nell'ambito dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento devono essere trasmesse congiuntamente. Le liberalità concesse devono essere sommate.

4.2.2 Il volontariato deve essere considerato una liberalità non monetaria?

Dipende se i servizi forniti su base volontaria sono proposti abitualmente anche a titolo commerciale. I servizi forniti su base volontaria che sono proposti abitualmente anche a titolo commerciale sono considerati come liberalità non monetarie e devono essere rese pubbliche. Il semplice «lavoro di milizia» all'interno del proprio partito o dell'organizzazione responsabile della campagna non soggiace all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento.

Le prestazioni proprie fornite dai collaboratori di un attore politico nel tempo libero come, ad esempio, l'affissione volontaria e non retribuita di manifesti non costituiscono una liberalità non monetaria se non sono abitualmente fornite anche a titolo commerciale dall'attore politico o dai collaboratori.

4.2.3 In che modo deve essere preso in considerazione, nella comunicazione, lo scambio di prestazioni tra un partito nazionale e le sue sezioni cantonali o i candidati che fanno campagna?

L'OFiPo definisce il termine «liberalità non monetarie» come beni materiali o servizi forniti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato da persone fisiche o giuridiche o da società di persone. Tuttavia, i servizi devono essere qualificati come liberalità non monetarie soltanto se i fornitori solitamente li propongono a titolo commerciale.

Affinché si configuri una liberalità non monetaria, per tutti gli afflussi è inoltre necessario che per il beneficiario sia evidente, alla luce delle circostanze, che la prestazione è elargita per sostenere un partito politico o una campagna.

Servizi

I servizi, come ad esempio le sessioni fotografiche e le traduzioni, che un partito nazionale mette a disposizione a proprie spese gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato alle sue sezioni cantonali o ai candidati per condurre una campagna, **non** costituiscono alcuna liberalità non monetaria dal punto di vista del destinatario della prestazione se tale prestazione non è abitualmente fornita anche a titolo commerciale dal partito nazionale. Rendendo pubblico il finanziamento della campagna, il destinatario della prestazione non deve contabilizzare questi servizi interni né fra le spese né fra le entrate. Nel caso in cui il servizio viene fornito abitualmente a titolo commerciale dal partito nazionale, il suo valore deve essere

considerato nella comunicazione dal destinatario della prestazione (come nel caso dei beni materiali, cfr. più sotto).

Beni materiali

I beni materiali, come ad esempio il materiale pubblicitario (volantini, manifesti, gadget), il materiale d'ufficio e le attrezzature, ma anche i mezzi di trasporto (veicoli), che un partito nazionale mette a disposizione a proprie spese gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato alle sue sezioni cantonali e ai candidati per condurre una campagna, costituiscono liberalità non monetarie il cui valore deve essere considerato, dal destinatario della prestazione, nella comunicazione:

- a titolo di **spese** per il calcolo del valore soglia (prezzo del mercato¹);
- a titolo di **entrate** come liberalità non monetarie (differenza tra il valore di mercato¹ e il prezzo pagato). Se la differenza supera i 15 000 franchi, si deve rendere pubblico anche il nome del donatore.

4.2.4 Un partito nazionale mette gratuitamente a disposizione dei suoi partiti cantonali o dei loro candidati uno strumento digitale, ad esempio sotto forma di strumento telefonico, generatore di immagini o strumento informatico basato sul web che permette ai candidati di presentarsi in rete. Queste prestazioni del partito nazionale sono da considerare liberalità non monetarie?

No, se si tratta di uno strumento digitale non appositamente creato o impiegato per una determinata campagna di elezione o votazione. In questo caso non si tratta di una liberalità non monetaria di cui tenere conto nel quadro dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento.

Sì, se si tratta di uno strumento digitale appositamente creato o impiegato per una determinata campagna di elezione o votazione. In tal caso gli addetti alla campagna che beneficiano di questo strumento digitale devono tener conto del valore di questa prestazione materiale da un lato come liberalità non monetaria sul fronte delle entrate e, dall'altro, nel calcolo delle spese.

Esempio: uno strumento informatico è costato 60 000 franchi (pagati dal partito nazionale) e viene utilizzato a titolo gratuito da 30 candidati. Si devono considerare anzitutto i costi effettivi, quindi non quelli presunti, che il candidato avrebbe sostenuto se avesse fatto sviluppare autonomamente lo strumento. Un candidato che conduce una campagna per sé stesso e usufruisce dello strumento considera 2000 franchi quale liberalità non monetaria. Da un lato per calcolare se viene superato il valore soglia di 50 000 franchi di spese e, dall'altro, nel quadro delle entrate.

4.2.5 Il contributo di adesione di valore superiore a 15 000 franchi a un'associazione professionale vale come liberalità il cui autore deve essere reso pubblico?

No, se si tratta di contributi di adesione che i membri devono versare conformemente agli statuti. In tal caso queste liberalità non sono fornite su base volontaria.

¹ Nel caso di una prestazione di un partito nazionale suddivisa tra più partiti o candidati cantonali occorre tener conto della quota del prezzo di mercato.

Sì, se si tratta di contributi a favore di una determinata campagna in vista di una votazione o di un'elezione e se le spese sostenute dall'associazione professionale superano i 50 000 franchi.

4.2.6 Un attore politico riceve una liberalità cospicua da una fondazione, da un'associazione di donatori o da un gruppo d'interesse (ad es. un sindacato o un'associazione economica). Se l'importo supera i 15 000 franchi, si deve rendere pubblico il nome del gruppo d'interesse o bisogna risalire ai nomi dei singoli donatori?

Nella comunicazione bisogna menzionare il nome dell'autore della liberalità. Si tratta della persona o della società di persone che ha fornito originariamente la liberalità al fine di sostenere l'attore politico. Se l'avente economicamente diritto non corrisponde all'autore della liberalità, quest'ultimo deve rendere pubblico anche il nome dell'avente economicamente diritto nel cui interesse sta agendo.

Nel caso delle persone giuridiche occorre distinguere diverse situazioni.

- Se la fondazione, l'associazione di donazione o il gruppo di interesse fa una donazione perché vuole sostenere una campagna o il partito politico ed è libero di decidere l'uso dei fondi, i suoi dati (nome, sede, ecc.) devono essere comunicati.
- Se, invece, una persona fornisce una liberalità affinché la fondazione, l'associazione di donatori o il gruppo d'interesse sostenga in seguito una campagna o il partito politico, tale persona è considerata colei che ha fornito originariamente la prestazione e deve quindi essere qualificata come autore della liberalità. Se c'è motivo di credere che l'autore della liberalità sia una persona, l'attore politico deve effettuare i relativi accertamenti. Nel caso dei servizi, l'autore della liberalità è la persona che fornisce il servizio gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato.
- Nel caso delle fondazioni mantello sono, di solito, i donatori del fondo di dotazione o il consiglio di fondazione della sottofondazione – se questa è una fondazione indipendente – a stabilire come vengono utilizzati i fondi. In questi casi sono la sottofondazione oppure i donatori del fondo di dotazione, e non la fondazione mantello, a dover essere indicati come donatori.

4.2.7 Nel quadro di una campagna di votazione, un editore di un giornale, un'emittente radiofonica o televisiva organizza un concorso. Al vincitore di ciascun schieramento politico viene offerta una piattaforma pubblicitaria. Il premio va considerato una liberalità non monetaria?

No. Affinché si sia in presenza di una liberalità non monetaria, per il beneficiario deve essere evidente, alla luce delle circostanze, che la liberalità è elargita per sostenere un partito politico o una campagna. Se per il beneficiario tale circostanza non è evidente, non è necessario informarne l'opinione pubblica ai sensi delle prescrizioni in materia di trasparenza.

4.2.8 Raccolta fondi in vista di una domenica di voto con più progetti in votazione: come vengono ripartite tra più campagne le entrate da una richiesta di liberalità? In che modo devono essere rese pubbliche le liberalità di valore superiore a 15 000 franchi?

Se vengono condotte più campagne diverse, le entrate devono essere ripartite in base al rispettivo impiego (previsto) dei fondi. Ad esempio, se per il finanziamento di una domenica di voto con quattro progetti vengono utilizzati oltre 20 000 franchi, ossia 5000 franchi per

progetto in votazione, non occorre rendere pubblico il nome del relativo donatore per ciascuna campagna. Gli importi parziali delle singole campagne devono figurare nella categoria di entrate «entrate da liberalità monetarie».

I partiti rappresentati nell'Assemblea federale rendono pubblico annualmente il loro finanziamento comunicando le liberalità di valore superiore a 15 000 franchi per donatore e per anno (art. 76b cpv. 2 lett. b LDP), indipendentemente da se la liberalità è stata effettuata per un determinato progetto o una determinata elezione.

4.2.9 Un attore politico dispone di un fondo, alimentato da molti anni, che usa per sostenere progetti politici i cui obiettivi coincidono con quelli dell'organizzazione. Se una parte di questo denaro viene poi utilizzata per sostenere una campagna, si devono rendere pubblici i nomi dei donatori che hanno versato più di 15 000 franchi?

Gli attori politici devono rendere pubblici soltanto i nomi di coloro che hanno elargito liberalità a sostegno di campagne negli ultimi 12 mesi prima di un'elezione o una votazione, se gli importi in questione superano i 15 000 franchi e se per la campagna sono stati spesi oltre 50 000 franchi. Altrimenti, nella comunicazione queste somme di denaro devono essere riportate nella categoria di entrate «fondi propri monetari» (art. 9 lett. h OFiPo).

4.2.10 La messa a disposizione di personale da parte di un gruppo di interesse (ad es. un sindacato o un'associazione economica) costituisce una liberalità non monetaria?

La messa a disposizione di personale da parte di un gruppo di interesse (ad es. un sindacato o un'associazione economica) al fine di sostenere un partito o una campagna non è considerato un tradizionale lavoro di milizia all'interno di un partito. La differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo effettivo pagato costituisce una liberalità non monetaria.

Devono essere rese pubbliche le liberalità monetarie e non monetarie concesse nei 12 mesi precedenti la votazione o l'elezione e il cui valore è superiore a 15 000 franchi per donatore e per campagna. Le liberalità dello stesso autore devono essere sommate. Le liberalità dello stesso autore devono essere sommate.

4.2.11 Nel caso di liberalità superiori a 15 000 franchi effettuate online, come giustificativo è sufficiente fornire un estratto o una copia della transazione effettuata con lo strumento per le donazioni online o serve anche una conferma del donatore?

No. una copia della transazione non è sufficiente. Come prova per le liberalità superiori a 15 000 franchi sono richiesti un estratto contabile e un estratto bancario oppure una conferma del donatore (art. 76d cpv. 5 LPD, art. 10 cpv. 1 OFiPo). Quando non è possibile ottenere l'estratto bancario, occorre presentare una conferma scritta con firma autografa o firma elettronica qualificata (art. 14 cpv. 2^{bis} CO in combinato disposto con FiEle). Le prove vanno allegate nel registro informatizzato delle comunicazioni. Gli originali della conferma scritta devono essere conservati e poter essere presentati nel quadro di un controllo materiale per campionatura.

È ammessa un'e-mail con firma elettronica qualificata al posto di una firma autografa. Nel quadro di un controllo materiale per campionatura deve poter essere presentata l'e-mail originale.

4.2.12 Il nome di chi ha concesso il prestito deve essere reso pubblico se il quest'ultimo è superiore a 15 000 franchi?

No, se si tratta di un prestito rimborsabile. I prestiti non sono liberalità. Le liberalità sono volontarie e non devono essere restituite. In questo caso il nome non deve essere reso pubblico.

Sì, se il prestito non deve essere restituito. Di fatto in questo caso si tratta di una liberalità monetaria, ossia di un vantaggio finanziario, e quindi il nome deve essere reso pubblico.

4.2.13 Una persona fisica o giuridica oppure una società di persone (qui di seguito «sostenitore») si impegna in modo indipendente e autonomo in attività per sostenere i candidati di preferenza (ad es. pubblicando un annuncio). Quest'attività non è stata né discussa né pianificata con i candidati o un partito politico. Quali sono le conseguenze?

- Per il sostenitore

È necessario chiarire se sia o meno da classificare come addetto alle campagne, ossia se le spese superano il valore soglia di 50 000 franchi. Per valutare se si è in presenza di una campagna non è determinante se le attività vengono svolte per influire sulla propria elezione o su quella di terzi. È inoltre irrilevante che le attività vengano svolte una sola volta o a più riprese.

- Per i candidati che ne traggono beneficio

Non si tratta di una liberalità non monetaria di cui deve essere tenuto conto nel quadro di un'eventuale campagna propria.

4.3 Liberalità anonime

4.3.1 È ammesso accettare liberalità anonime?

Gli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c LDP non possono accettare liberalità anonime (art. 76h cpv. 1 lett. a LDP). Questo divieto si applica sia alle liberalità monetarie sia a quelle non monetarie indipendentemente dal loro valore. Si considerano anonime le liberalità il cui autore non può essere identificato. Sono previste eccezioni per gli addetti alle campagne in vista di elezioni nel Consiglio degli Stati svolte secondo il diritto cantonale, a condizione che quest'ultimo non vieti l'accettazione di liberalità anonime.

4.3.2 Le liberalità provenienti da collette generali, casse o canali di raccolta fondi online sono consentite quando non si sa chi ha donato il denaro?

Se l'autore di una liberalità non è noto all'attore politico (cognome, nome, luogo di residenza o ragione sociale, sede dell'azienda), si tratta di una liberalità anonima. Le raccolte e le donazioni generali non sono consentite se non è possibile determinare l'origine dei fondi, in quanto le liberalità anonime sono vietate (art. 76h cpv. 1 lett. a LDP). Se non è possibile determinare l'origine dei fondi, queste liberalità non possono essere accettate e devono essere restituite al mittente o consegnate alla Confederazione.

Nel caso di canali di raccolta fondi online tramite social media (ad esempio, Facebook), raccolta fondi mobile (ad esempio, donazioni via SMS, donazioni tramite codici QR), criptovalute (ad esempio, Bitcoin) e crowdfunding, l'attore politico deve assicurarsi di ricevere l'accesso alle informazioni richieste sui donatori dall'operatore della rispettiva piattaforma o dall'intermediario finanziario. Questo è l'unico modo per garantire che le

liberalità anonime - o liberalità provenienti dall'estero - possano essere controllate e impedito.

4.3.3 Un partito di un Cantone che non vieta l'accettazione di liberalità anonime ne riceve una per la gestione generale del partito. Il partito cantonale conduce anche campagne in vista di votazioni federali o delle elezioni del Consiglio nazionale. In che modo devono essere esposte le liberalità anonime nella contabilità?

Si raccomanda di limitare l'utilizzo di queste liberalità anonime al finanziamento delle spese dirette delle campagne cantonali (ad es. per l'affissione di manifesti). La definizione di uno scopo più ampio (ad es. il finanziamento delle spese di gestione generali del partito) potrebbe essere problematica, dal momento che anche i costi di una campagna elettorale per le elezioni federali farebbero parte, pro quota, delle spese di gestione generali del partito. In questo contesto è quindi necessario un approccio restrittivo.

I partiti cantonali che svolgono campagne a livello federale dovrebbero suddividere le loro liberalità in differenti segmenti, ad esempio nel modo seguente:

- liberalità per campagne a livello federale
(senza alcuna attribuzione delle liberalità anonime);
- liberalità per campagne a livello cantonale e comunale
(con eventuali liberalità anonime, laddove ammesse dal diritto cantonale);
- liberalità per la gestione generale del partito
(senza alcuna attribuzione delle liberalità anonime).

In sintesi, i tre segmenti corrispondono alla somma esposta nel conto annuale.

4.3.4 Cosa fare se si riceve una liberalità anonima per una campagna in vista di elezioni del Consiglio nazionale o di una votazione federale?

L'attore politico che riceve una liberalità anonima è tenuto per legge a identificare l'autore di tale liberalità (in genere contattando la banca o l'operatore della piattaforma per i canali di raccolta fondi online) o, se possibile, a restituirla entro 30 giorni lavorativi dalla sua ricezione. Se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità anonima è comunicata al CDF entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di 30 giorni e versata alla Confederazione (art. 76h cpv. 3 lett. b LDP, art. 18 OFiPo).

La procedura si applica anche alle liberalità anonime nell'ambito del finanziamento dei partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale (compresi i membri senza partito).

4.3.5 Quali dati devono essere comunicati se si riceve una liberalità anonima?

Si devono comunicare il valore della liberalità e la data della sua concessione, nonché il cognome, il nome e il comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell'autore della liberalità (art. 76h cpv. 3 lett. a in combinato disposto con l'art. 76d cpv. 4 LDP).

Quando si tratta di liberalità non monetarie il cui valore supera i 15 000 franchi, si deve indicare anche il valore materiale o il tipo di servizio, nonché il sistema utilizzato per calcolare il valore comunicato (art. 10 cpv. 4 OFiPo).

4.3.6 Una liberalità è considerata anonima se nell'estratto conto figura soltanto che il versamento è stato effettuato dal signor Rossi da Lugano oppure se manca il nome o è stato abbreviato?

Si considerano anonime le liberalità il cui autore non può essere identificato. La legge menziona esplicitamente il nome tra i dati da comunicare (art. 76d cpv. 4 LDP). Se manca il nome, la comunicazione è considerata non completa. Se il donatore viene indicato con un pseudonimo o un nome falso, si è in presenza di un'indicazione inesatta e quindi di una violazione dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento. È opportuno contattare la propria banca (o l'operatore della piattaforma per i canali di raccolta fondi online) per conoscere l'autore della liberalità. Se è disponibile un indirizzo, si presuppone che il beneficiario contatti direttamente il donatore in modo da inoltrare tutti i dati richiesti dalla legge.

Nel caso in esame l'attore politico ha 30 giorni di tempo per contattare la banca (o l'operatore della piattaforma per i canali di raccolta fondi online) e il donatore al fine di stabilirne l'identità. Egli deve chiarire con il donatore se è disposto a essere citato per nome come autore della liberalità, se quest'ultima supera i 15 000 franchi. Se la risposta è affermativa (occorre documentarlo), la liberalità originariamente anonima viene «convertita» in una classica liberalità nominativa. Se la risposta è negativa, la liberalità deve essere restituita.

Se i dati non possono essere accertati in modo completo, la liberalità deve essere restituita entro 30 giorni dalla sua ricezione (art. 18 cpv. 1 OFiPo). Se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al CDF e versata alla Confederazione (art. 76h cpv. 3 lett. b LDP).

4.3.7 Una liberalità originariamente anonima può essere accettata se è stato possibile identificarne l'autore?

Se si sono potuti accertare l'autore e i dati relativi alla provenienza secondo l'articolo 76d capoverso 4 LDP, la liberalità non è più anonima e dunque può essere accettata. A seconda dell'importo si dovranno eventualmente osservare gli obblighi di rendere pubblico il finanziamento. L'attore politico deve verificare in particolare se in precedenza sono già pervenute liberalità monetarie o non monetarie da questa persona e se quindi la somma supera il valore di 15 000 franchi per campagna e donatore (art. 76c cpv. 2 lett. b LDP). Egli deve inoltre chiarire con il donatore se è disposto a essere citato per nome come autore della liberalità, il che deve essere documentato.

4.3.8 Quando la restituzione della liberalità non è ragionevolmente esigibile?

La restituzione della liberalità non è ragionevolmente esigibile quando il beneficiario ha adottato provvedimenti ragionevoli per effettuare la restituzione ma questa non è stata possibile, ossia quando il donatore potrebbe essere identificato soltanto a fronte di un dispendio sproporzionato. Un dispendio sproporzionato sussiste quando l'importo da restituire non è ragionevole rispetto all'onere che dovrebbe essere sostenuto a tal fine. Quanto più modesto è l'importo e quanto più elevato è il dispendio, tanto più alte sono le probabilità che si verifichi una situazione di questo tipo. In ogni caso è opportuno contattare la propria banca per conoscere l'autore della liberalità.

4.3.9 È ammesso utilizzare una liberalità anonima?

Una liberalità anonima non può essere utilizzata, ma può essere depositata su un conto bloccato.

4.3.10 In che modo una liberalità anonima può essere versata alla Confederazione?

Per il versamento di liberalità alla Confederazione è necessario contattare il CDF (ad es. all'indirizzo e-mail fipo@efk.admin.ch). A seconda del tipo di liberalità, il CDF comunica all'attore politico il numero di conto per il trasferimento di denaro o il luogo di consegna del bene.

4.4 Liberalità provenienti dall'estero

4.4.1 È ammesso accettare liberalità provenienti dall'estero?

Gli attori politici non possono accettare liberalità provenienti dall'estero (art. 76h cpv. 1 lett. b LDP). È considerata una liberalità proveniente dall'estero qualunque liberalità il cui autore non ha domicilio o sede in Svizzera. Questo divieto si applica indipendentemente dal valore della liberalità. Sono previste eccezioni per le liberalità concesse da Svizzeri all'estero, come pure per gli addetti alle campagne in vista di elezioni nel Consiglio degli Stati svolte secondo il diritto cantonale, a condizione che quest'ultimo non vieti l'accettazione di liberalità provenienti dall'estero.

4.4.2 È ammesso accettare liberalità concesse da Svizzeri all'estero?

Sì, le liberalità monetarie e non monetarie concesse da Svizzeri all'estero non sono considerate provenienti dall'estero e sono quindi trattate come liberalità svizzere.

4.4.3 È sufficiente presentare un'autodichiarazione per le liberalità concesse da Svizzeri all'estero?

Un'autodichiarazione non è sufficiente per verificare che l'autore della liberalità è uno Svizzero all'estero e che non c'è dunque alcuna violazione dell'articolo 76h capoverso 1 lettera b LDP. Sono accettate le prove seguenti:

- una conferma di iscrizione nel registro degli Svizzeri all'estero presso il relativo sportello online (certificato di cittadinanza e conferma di iscrizione nel registro, a pagamento);
- la scheda individuale personale dello sportello online per gli Svizzeri all'estero e una copia del passaporto o della carta d'identità; oppure
- un certificato di domicilio e una copia del passaporto o della carta d'identità.

Se la stessa persona effettua una nuova liberalità, come prova può essere utilizzata la copia già esistente del passaporto o della carta d'identità, purché siano ancora validi. Per le liberalità che superano i 15 000 franchi deve sempre essere presentata a titolo di prova una conferma di iscrizione nel registro degli Svizzeri all'estero (certificato di cittadinanza e conferma di iscrizione nel registro).

Ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst; RS 195.1) per Svizzeri all'estero s'intendono i cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera e iscritti al registro degli Svizzeri all'estero. Per legge, gli Svizzeri all'estero devono iscriversi al registro degli Svizzeri all'estero. Le persone interessate

possono farsi rilasciare una conferma di iscrizione nel suddetto registro presso lo sportello online del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

4.4.4 Cosa fare se si riceve una liberalità proveniente dall'estero?

Se riceve una liberalità proveniente dall'estero e non è uno Svizzero all'estero, l'attore politico è tenuto per legge a restituirla entro 30 giorni dalla sua ricezione se ciò è possibile e ragionevole. In caso contrario, la liberalità deve essere comunicata al CDF entro cinque giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni e versata alla Confederazione (art. 76h cpv. 4 LDP e art. 18 OFiPo).

4.4.5 Quando la restituzione della liberalità non è ragionevolmente esigibile?

La restituzione della liberalità non è ragionevolmente esigibile quando il beneficiario ha adottato provvedimenti ragionevoli per effettuare la restituzione ma questa non è stata possibile, ossia quando il donatore potrebbe essere identificato soltanto a fronte di un dispendio sproporzionato. Un dispendio sproporzionato sussiste quando l'importo da restituire non è ragionevole rispetto all'onere che dovrebbe essere sostenuto a tal fine. Quanto più modesto è l'importo e quanto più elevato è il dispendio, tanto più alte sono le probabilità che si verifichi una situazione di questo tipo. In ogni caso è opportuno contattare la propria banca (o l'operatore della piattaforma per i canali di raccolta fondi online) per conoscere l'autore della liberalità.

4.4.6 È ammesso utilizzare una liberalità proveniente dall'estero?

Una liberalità anonima non può essere utilizzata (tranne nel caso in cui sia concessa da uno Svizzero all'estero), ma può essere depositata su un conto bloccato.

4.4.7 In che modo una liberalità proveniente dall'estero può essere versata alla Confederazione?

Per il versamento di liberalità alla Confederazione è necessario contattare il CDF (ad es. all'indirizzo e-mail fipo@efk.admin.ch). A seconda del tipo di liberalità, il CDF comunica all'attore politico il numero di conto per il trasferimento di denaro o il luogo di consegna del bene.

4.4.8 Un'impresa estera ha una filiale con sede in Svizzera. Le liberalità della filiale svizzera sono da considerarsi come provenienti dall'estero?

Fa stato la situazione concreta nel caso specifico. In linea di principio è determinante la sede della società. Occorre accertare il soggetto giuridico che concede la liberalità. L'autore della liberalità è la persona giuridica o la società di persone che ha fornito originariamente la liberalità al fine di sostenere l'attore politico (nessuna intermediazione di terzi). Se la filiale svizzera è l'autore e l'avente economicamente diritto e se è comprovato che la decisione di fornire sostegno è stata presa dalla filiale svizzera, la liberalità può essere accettata. In caso contrario, la liberalità è da considerarsi come proveniente dall'estero e quindi deve essere restituita entro 30 giorni.

4.4.9 Un'impresa con sede in Svizzera ha una filiale estera. Le liberalità della filiale estera sono da considerarsi come provenienti dall'estero?

Fa stato la situazione concreta nel caso specifico. In linea di principio è determinante la sede della società. Occorre accertare il soggetto giuridico che concede la liberalità. L'autore della liberalità è la persona fisica o la persona giuridica oppure la società di persone che ha fornito originariamente la liberalità al fine di sostenere l'attore politico. Se la società madre svizzera è

l'autore e l'avente economicamente diritto, se è comprovato che la decisione di fornire sostegno è stata presa dalla società madre svizzera e se il disbrigo del pagamento viene effettuato dalla filiale estera esclusivamente per motivi legati al gruppo (ad es. cash pooling con fatturazione infragruppo), la liberalità può essere accettata. In caso contrario, la liberalità è da considerarsi come proveniente dall'estero e quindi deve essere restituita entro 30 giorni.

4.4.10 Le liberalità di persone giuridiche estere controllate da svizzeri o da persone con sede in Svizzera sono da considerarsi donazioni provenienti dall'estero?

È determinante la sede della persona giuridica. È irrilevante se una persona giuridica con sede all'estero sia interamente o parzialmente controllata da persone fisiche di nazionalità svizzera o domiciliate in Svizzera. Nel quadro delle strutture di un gruppo, si deve valutare il singolo caso concreto.

4.5 Eccezioni per gli addetti a una campagna condotta in vista dell'elezione di un membro nel Consiglio degli Stati

4.5.1 Gli addetti a una campagna condotta in vista dell'elezione di un membro nel Consiglio degli Stati possono accettare liberalità anonime e liberalità provenienti dall'estero?

Sì, sempre che tale possibilità non sia limitata o vietata da disposizioni di leggi cantonali. In caso di avvenuta elezione nel Consiglio degli Stati, tuttavia, le liberalità anonime e quelle provenienti dall'estero devono essere comunicate insieme al conto finale, indipendentemente dal valore della liberalità, se per la campagna sono stati spesi più di 50 000 franchi (art. 76h cpv. 5 LDP).

4.5.2 Perché sono previste eccezioni all'accettazione di liberalità anonime e liberalità provenienti dall'estero per le campagne condotte in vista dell'elezione di un membro nel Consiglio degli Stati?

Le elezioni nel Consiglio degli Stati sono elezioni cantonali e quindi per volontà del legislatore valgono altre regole. Al contrario di quanto avviene per le elezioni nel Consiglio nazionale, fatte salve eventuali disposizioni di leggi cantonali, l'accettazione di liberalità anonime e di liberalità provenienti dall'estero non è vietata per le elezioni nel Consiglio degli Stati. Tuttavia, se l'elezione è andata a buon fine e per la campagna sono stati spesi più di 50 000 franchi, gli addetti alla campagna devono comunicare singolarmente le liberalità anonime e quelle provenienti dall'estero insieme al conto finale, indipendentemente dal valore della liberalità (art. 76h cpv. 5 LDP).

4.5.3 Come può un attore politico che ha condotto con successo una campagna per ottenere un seggio nel Consiglio degli Stati compilare la comunicazione delle liberalità anonime se i dati non sono noti?

Nel registro informatizzato, il modulo «Comunicazione di liberalità superiori a 15 000 franchi (incl. estere/anonime)» per l'invio del conto finale delle liberalità offre l'opzione di spuntare la casella «anonimo» per la voce corrispondente al tipo di liberalità.

5 Procedura di comunicazione

5.1 In generale

5.1.1 A chi devono essere trasmesse le comunicazioni per rendere pubblico il finanziamento?

Il CDF è competente per ricevere le comunicazioni (art. 7 cpv. 1 OFiPo).

5.1.2 Da quando è disponibile il registro informatizzato delle comunicazioni?

Il registro è disponibile dall'inizio dell'anno 2023.

5.1.3 Dove si accede al login del registro informatizzato?

L'accesso al login per il registro informatizzato si trova all'indirizzo <https://politikfinanzierung.efk.admin.ch/login>. Per ottenere un login, deve innanzitutto registrarsi presso il CDF (vedere la sezione 5.2).

5.1.4 Vengono proposti corsi di formazione su come gestire il registro informatizzato?

A seconda delle necessità, saranno proposti delle formazioni per le votazioni future.

5.1.5 A chi spetta di inserire e trasmettere in modo tempestivo una comunicazione?

Gli attori politici inseriscono le loro comunicazioni tempestivamente e di propria iniziativa in un registro informatizzato (art. 8 e art. 9 lett. a OFiPo). Si consiglia di registrarsi per tempo presso il CDF e di aprire un account.

5.1.6 È possibile impostare un login pur non sapendo se per una campagna saranno spesi più di 50 000 franchi?

Anche se a prima vista può sembrare improbabile che per una campagna venga superato il valore soglia di 50 000 franchi, si raccomanda di creare un login nel registro informatizzato. Ad esempio, se solamente una volta scaduto il termine risulta che per una campagna sono stati spesi più di 50 000 franchi, le entrate preventivate nonché le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi vanno comunicate entro dieci giorni lavorativi (art. 5 cpv. 2 OFiPo).

5.1.7 Come si cambia la lingua nel registro informatizzato delle comunicazioni?

L'utente può cambiare la lingua nelle impostazioni dell'account. Il registro è disponibile in tedesco, francese e italiano.

5.1.8 Ai fini della comunicazione è possibile presentare anche documenti nel formato Excel?

No. Nel registro informatizzato delle comunicazioni sono contenuti moduli in formato digitale da compilare. Tuttavia, i documenti possono essere allegati alla comunicazione sotto forma di allegati. Quest'ultimi non vengono pubblicati.

5.1.9 La comunicazione tra gli utenti e il CDF nella funzione chat del registro informatizzato è vincolante? In caso di controversie, quest'ultima ha una particolare valenza giuridica?

La funzione chat intende favorire uno scambio veloce e informale tra il CDF e l'attore politico su domande riguardanti la comunicazione da trasmettere. Nel caso di un sospetto fondato e di una denuncia penale presentata dal CDF all'autorità di perseguimento penale, ai fini dell'istruttoria quest'ultima può consultare tutti i documenti. Quindi, nel quadro di detta istruttoria, l'autorità di perseguimento penale può consultare anche il contenuto della chat.

5.2 Login utente per il registro informatizzato delle comunicazioni

5.2.1 Cosa occorre fare per ottenere il login utente per il registro informatizzato delle comunicazioni?

Per ottenere il login utente dovete anzitutto farvi registrare dal CDF. La procedura di registrazione per il registro informatizzato delle comunicazioni degli attori politici si svolge nel seguente modo:

- un modulo d'iscrizione ai fini della registrazione è disponibile sul sito Internet del CDF;
- dopo l'iscrizione gli attori politici ricevono il modulo di registrazione per posta. Quest'ultimo deve essere rispedito al CDF, corredato di firma autografa e unitamente alla documentazione necessaria all'identificazione. L'invio postale garantisce la correttezza dell'indirizzo e del nome dell'attore politico;

il CDF effettua la convalida del modulo d'iscrizione ai fini della registrazione. Una volta completata la convalida, l'utente indicato sul modulo d'iscrizione riceve un'e-mail con un link per creare il login. Le istruzioni su come effettuare il primo accesso sono contenute nel manuale utente, disponibile sul sito web.

Dopo la registrazione gli utenti possono trasmettere comunicazioni per conto dell'attore politico a prescindere da una determinata elezione o votazione. Gli attori politici devono comunicare senza indugio al CDF eventuali cambiamenti riguardanti gli utenti (ad es. uscite).

5.2.2 Come ci si iscrive nel registro informatizzato delle comunicazioni se la campagna viene condotta congiuntamente da più attori politici?

In caso di conduzione congiunta di una campagna, gli attori politici coinvolti devono presentare una domanda di registrazione firmata da tutti. In tale domanda vanno indicati gli utenti che potranno trasmettere comunicazioni per conto della conduzione congiunta della campagna (modulo «Campagne comuni»). Gli utenti che, ad esempio, hanno già creato un login nel contesto di una campagna singola (precedente) non necessitano di un nuovo account, bensì devono essere segnalati come aventi diritto alla comunicazione con l'indirizzo e-mail registrato in precedenza.

Generalmente è opportuno designare almeno due persone che si assumano la responsabilità di indicare i dati finanziari nel registro informatizzato delle comunicazioni conformemente alla legge. Questo tuttavia non esonera gli altri attori dalla propria responsabilità.

È ipotizzabile che un comitato addetto alla conduzione di una campagna sia organizzato come società semplice e conti numerosi soci. Per evitare che tutti i soci debbano firmare la registrazione è possibile, tramite un contratto di società scritto (un accordo o una dichiarazione congiunta di tutti i soci), attribuire a un solo socio la gestione nonché la responsabilità di comunicare i dati finanziari conformemente alla legge. Questo tuttavia non esonera gli altri soci dalla propria responsabilità. Ogni persona o società di persone che conduce una campagna come società semplice e viola gli obblighi di rendere pubblico il finanziamento è ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 76j LDP.

Nel contratto di società deve altresì essere disciplinato che, in caso di uscita di un attore politico, la società semplice non viene sciolta bensì la sua gestione continuata dagli altri soci. Eventuali cambiamenti nella composizione della società semplice vanno comunicati al CDF.

5.2.3 Per ogni attore soggetto all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento possono essere creati diversi account utente?

Sì, per ogni attore politico è possibile creare diversi account utente.

5.2.4 Occorre rinnovare la registrazione a ciascuna comunicazione (elezioni e votazioni, finanziamento annuale di un partito ecc.)?

No. Dopo aver completato la prima registrazione, a seconda della comunicazione da trasmettere dovete selezionare, compilare e trasmettere gli appositi moduli in formato digitale.

5.2.5 Come viene garantita la sicurezza del login?

L'utente effettua il login nel registro informatizzato delle comunicazioni tramite il suo indirizzo e-mail e la password personale. L'autenticazione a due fattori aumenta il livello di sicurezza. Perciò a ogni login viene richiesta anche una password utilizzabile una sola volta («One-Time Password Token», token OTP).


5.2.6 Come viene configurata l'autenticazione a due fattori?

Per creare la password utilizzabile una sola volta è necessaria un'app di autenticazione. Non tutte le app di autenticazione sono compatibili con l'accesso al registro elettronico. Consigliamo l'app Authenticator di Google o, in alternativa, l'app freeOTP. Nell'app store del vostro smartphone o dispositivo mobile cercate l'app in questione. Assicuratevi di scaricare l'app corretta! Infatti, durante la ricerca, appaiono spesso annunci pubblicitari di applicazioni simili ma con uno sfondo blu.

Icona «Google Authenticator-App»



Icona «freeOTP-App»



Le istruzioni su come effettuare il primo accesso sono contenute nel manuale utente, disponibile sul sito web.

Per garantire la crittografia, la sincronizzazione del cloud deve essere evitata quando si utilizzano le app Authenticator. Se si desidera collegare l'Autenticatore Google all'account Google, si consiglia di disattivare la sincronizzazione cloud, che è attivata per impostazione predefinita durante la connessione all'account Google.

5.2.7 Perché per effettuare il login è richiesta anche un'app di autenticazione?

Per aumentare il livello di sicurezza.

5.2.8 Cosa fare per reimpostare la password?

Sulla pagina di login del registro informatizzato potete reimpostare la password cliccando sull'apposito link. Riceverete quindi un'e-mail al vostro indirizzo di posta elettronica con un link per modificare la password.

5.2.9 Cosa fare per modificare la propria password nel registro informatizzato?

L'utente può modificare la propria password nelle impostazioni dell'account.

5.2.10 Cosa fare per disattivare un account utente?

Per disattivare un account utente occorre contattare il CDF (fipo@efk.admin.ch).

5.3 Inserire e trasmettere una comunicazione

5.3.1 È possibile comunicare le entrate preventivate e le liberalità superiori a 15 000 franchi più di 45 giorni prima della votazione o dell'elezione?

Le comunicazioni possono essere iscritte nel registro informatizzato delle comunicazioni anche oltre 45 giorni prima della votazione o dell'elezione. Con la funzione «Trasmettere» i dati vengono trasmessi al CDF per il controllo e la pubblicazione. L'attore politico è tenuto ad aggiornare la comunicazione fino a 45 giorni prima dell'elezione o della votazione.

Se deve essere adeguata una comunicazione già trasmessa, bisogna contattare il CDF (fipo@efk.admin.ch oppure tramite la funzione chat nel registro informatizzato delle comunicazioni). Quest'ultimo deve dapprima autorizzare l'elaborazione della comunicazione già pubblicata.

5.3.2 Un donatore ha concesso sia una liberalità monetaria sia una liberalità non monetaria di 10 000 franchi ciascuna. In che modo va compilato il modulo?

Nel modulo di comunicazione, inserisca 10 000 franchi come liberalità monetaria e 10 000 franchi come liberalità non monetaria.

5.3.3 Le liberalità superiori a 15 000 franchi ricevute nei 10,5 mesi che precedono il giorno dell'elezione o della votazione sono state comunicate entro il termine di 45 giorni prima dell'elezione o della votazione. Come devono essere trattate le liberalità supplementari versate oltre questo termine dallo stesso donatore?

Le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi per donatore campagna sono comunicate senza indugio al CDF (entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione o dalla presa di conoscenza della liberalità concessa) nel periodo compreso tra la scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate e la votazione o l'elezione (art. 76d cpv. 2 LDP, art. 5 cpv. 3 OFiPo).

Se deve essere adeguata una comunicazione già trasmessa definitivamente (ad es. una nuova liberalità), bisogna contattare il CDF (fipo@efk.admin.ch oppure tramite la funzione chat nel registro informatizzato delle comunicazioni). Quest'ultimo deve dapprima autorizzare l'elaborazione della comunicazione già pubblicata.

5.3.4 Il preventivo delle entrate è già stato presentato. Cosa può fare l'attore politico se, al momento di chiudere il conto finale, si scopre che sono stati spesi meno di 50 000 franchi?

Nel registro informatizzato delle comunicazioni del CDF è possibile presentare una comunicazione negativa per il conto finale.

5.3.5 È possibile trasmettere una comunicazione in forma cartacea?

Se la trasmissione elettronica non è possibile o non è ragionevole in singoli casi, le comunicazioni possono eccezionalmente essere inviate al CDF in forma cartacea per posta. Il CDF raccomanda di inviare la documentazione per raccomandata.

5.3.6 Quando una comunicazione in forma cartacea si considera trasmessa entro i termini?

Una comunicazione in forma cartacea deve essere trasmessa al CDF o consegnata all'ufficio postale all'attenzione del CDF al più tardi l'ultimo giorno utile. Fa fede la data del timbro postale.

5.3.7 In che modo un attore politico che conduce più campagne in vista di votazioni o elezioni deve inserire le comunicazioni nel registro informatizzato?

La comunicazione viene effettuata per campagna. Se vi sono più campagne per le quali occorre adempiere l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento (ad es. per tre oggetti in votazione), nel registro è possibile inserire diverse voci. Per ciascuna campagna deve essere trasmessa la pertinente documentazione (ad es. le entrate preventivate).

5.3.8 Quali prove devono essere presentate insieme alla comunicazione?

Per le liberalità superiori a 15 000 franchi, alla ricezione della liberalità o al più tardi con il conto finale vanno allegati un estratto contabile e un estratto bancario o una conferma del donatore della liberalità (art. 76d cpv. 5 LDP, art. 10 cpv. 1 OFiPo). Nel quadro della comunicazione annuale del finanziamento dei partiti non occorre presentare l'estratto contabile a comprova delle donazioni. Nel registro informatizzato, le prove devono essere caricate nella rispettiva comunicazione.

Se, per calcolare il valore di una liberalità non monetaria, un attore politico dovesse chiedere al fornitore di comunicargli il prezzo non ribassato che si applicherebbe a terzi, si raccomanda di allegare anche questo chiarimento. Ciò consente di evitare domande da parte del CDF e di semplificare la valutazione della plausibilità.

5.3.9 Quale data deve essere indicata se una liberalità è stata promessa, ma non ricevuta?

Se una liberalità monetaria o non monetaria viene promessa, nel registro informatizzato deve essere inserita la data in cui viene promessa e non la data in cui si presume di riceverne il versamento. Dopo la votazione o l'elezione occorre indicare, insieme al conto finale, la data di concessione effettiva (ad es. la data di versamento nel caso di una liberalità monetaria o la data di fornitura nel caso di una liberalità non monetaria).

5.3.10 Quale comunicazione del registro informatizzato occorre selezionare se una campagna concerne contemporaneamente la candidatura di una persona al Consiglio degli Stati e al Consiglio nazionale?

Se non è possibile o ragionevole ripartire una campagna in maniera opportuna, l'intera campagna deve essere classificata come campagna per l'elezione di un consigliere nazionale prima dell'elezione. Di conseguenza, nella comunicazione occorre scegliere l'opzione per le elezioni nel Consiglio nazionale, per rendere pubbliche le entrate preventivate e le liberalità che superano i 15 000 franchi. Le liberalità anonime e le liberalità provenienti dall'estero non devono essere comunicate.

Per trasmettere il conto finale delle entrate occorre operare la distinzione seguente:

- Se il candidato è stato eletto al Consiglio degli Stati, il conto finale delle entrate deve essere trasmesso usando l'opzione per l'elezione al Consiglio degli Stati. Le liberalità anonime e le liberalità provenienti dall'estero devono essere indicate a prescindere dal loro importo. Non occorre più trasmettere anche il conto finale delle entrate per la campagna elettorale al Consiglio nazionale (nel registro informatizzato delle comunicazioni può essere presentata una comunicazione negativa, indicando che il conto finale della campagna elettorale al Consiglio nazionale non viene trasmesso).
- Se il candidato non è stato eletto al Consiglio degli Stati (bensì nel Consiglio nazionale o non è stato eletto del tutto) il conto finale delle entrate viene trasmesso usando l'opzione per l'elezione nel Consiglio nazionale. Le liberalità anonime e le liberalità provenienti dall'estero non devono figurare nella comunicazione poiché non sono ammesse (eventuali liberalità anonime e liberalità provenienti dall'estero vengono attribuite implicitamente alla candidatura al Consiglio agli Stati).

5.3.11 Quale comunicazione del registro informatizzato occorre selezionare se una campagna concerne la candidatura di più consiglieri agli Stati e consiglieri nazionali?

Se la campagna comprende la candidatura di almeno un consigliere agli Stati e non è possibile o ragionevole ripartire la campagna in maniera opportuna, l'intera campagna deve essere classificata come campagna per l'elezione di un consigliere nazionale prima dell'elezione. Le entrate preventivate nonché le liberalità il cui valore è superiore a 15 000 franchi devono essere comunicate. In questo caso le liberalità anonime e le liberalità provenienti dall'estero non possono essere accettate perché non si può escludere che i fondi vengano utilizzati esclusivamente per le candidature al Consiglio nazionale.

Dopo l'elezione

Anche se viene eletto nel Consiglio degli Stati soltanto un candidato del gruppo, l'intera campagna deve essere indicata come campagna in vista dell'elezione di un consigliere nazionale, dato che non possono essere accettate liberalità anonime e liberalità provenienti dall'estero (esse possono essere accettate soltanto per un'eventuale campagna singola, a meno che le disposizioni cantonali non ne vietino l'accettazione). Il conto finale delle entrate deve quindi essere trasmesso usando l'opzione per l'elezione nel Consiglio nazionale.

5.3.12 Quale comunicazione del registro informatizzato occorre selezionare se una campagna concerne esclusivamente la candidatura di più consiglieri agli Stati?

La campagna deve essere considerata come campagna in vista dell'elezione di consiglieri agli Stati, per cui occorre utilizzare l'opzione per l'elezione al Consiglio degli Stati. Le liberalità anonime e le liberalità provenienti dall'estero sono ammesse, a meno che le disposizioni cantonali non ne vietino l'accettazione. Se viene eletto almeno un candidato del gruppo, la campagna deve essere indicata come campagna in vista dell'elezione di un consigliere agli Stati. Tutte le liberalità anonime e le liberalità provenienti dall'estero dell'intera campagna devono essere indicate a prescindere dal loro importo.

6 Controllo

6.1 Chi esegue i controlli?

Il CDF provvede a controllare le comunicazioni (art. 7 cpv. 2 OFiPo).

6.2 Il CDF può verificare se un attore politico ha omesso una comunicazione anche se non ne è stata trasmessa nessuna?

In virtù dell'articolo 12 capoverso 2 OFiPo, il CDF può anche verificare se un attore politico, contravvenendo ai propri obblighi, ha omesso di comunicare tutti i dati e i documenti richiesti. Se, ad esempio, un partito politico non trasmette alcun preventivo in vista di una determinata votazione o elezione, il CDF può controllare se questo partito effettivamente non soddisfa i criteri legali riguardanti l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento.

6.3 In cosa consiste un controllo delle comunicazioni da parte del CDF?

Il CDF controlla se i dati e i documenti necessari sono completi e se sono stati trasmessi entro il termine stabilito (controlli formali secondo l'art. 76e cpv. 1 LDP e l'art. 11 OFiPo). Il controllo della correttezza dei dati è eseguito per campionatura (art. 76e cpv. 1 LDP, art. 12 OFiPo).

6.4 In cosa consiste un controllo formale?

Un controllo formale verifica soltanto se la comunicazione relativa alle singole fonti di entrata e alle liberalità è completa e se è stata trasmessa entro il termine stabilito (art. 76e cpv. 1 LDP, art. 11 OFiPo).

6.5 Quanti controlli formali esegue il CDF?

Il CDF esegue un controllo formale per ogni comunicazione trasmessa.

6.6 Quando una comunicazione si considera trasmessa in modo non completo?

Oltre ai dati incompleti, ai dati non trasmessi o trasmessi in ritardo nonché a quelli sprovvisti dei documenti giustificativi richiesti dalla legge, si considerano presentati in modo non completo anche i dati e i documenti con lacune materiali manifeste.

6.7 In cosa consiste un controllo materiale?

Un controllo materiale verifica se i dati e i documenti trasmessi sono corretti sotto il profilo del contenuto e se le fonti di entrata, le liberalità e gli importi indicati sono corretti e completi (art. 76e cpv. 1 LDP, art. 12 OFiPo).

6.8 Quanti controlli materiali esegue il CDF per ogni serie di comunicazioni?

Il CDF accerta la correttezza dei dati effettuando controlli per campionatura in occasione di ogni votazione ed elezione presso gli addetti alle campagne, nonché a intervalli annuali per i partiti politici e i membri senza partito rappresentati nell'Assemblea federale (art. 12 cpv. 1 OFiPo). Il CDF ha la facoltà di decidere quanti controlli materiali per campionatura eseguire. Il loro numero può variare.

6.9 I controlli materiali possono svolgersi sul posto?

I controlli materiali per campionatura possono svolgersi anche sul posto, ossia nei locali o negli uffici degli attori soggetti all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento (art. 12 cpv. 3 OFiPo), previo accordo di questi ultimi.

6.10 In quale periodo vengono effettuati i controlli materiali?

Elezioni e votazioni federali

La legge prevede che il CDF pubblichi una comunicazione al più tardi 15 giorni dopo la sua ricezione (art. 76f cpv. 2 lett. b LDP). In linea di principio il controllo deve essere effettuato prima della pubblicazione (art. 76f cpv. 1 LDP). Pertanto i controlli materiali per campionatura devono essere svolti di massima entro 15 giorni dopo la ricezione della comunicazione. In casi complessi, il controllo per campionatura può terminare anche dopo la pubblicazione.

È possibile terminare un controllo non soltanto in casi particolarmente complessi bensì anche nei casi in cui il termine di 15 giorni viene superato, quando circostanze particolari, ad esempio in presenza di un accumulo di fine settimana e giorni festivi a cavallo tra Natale e Capodanno, abbrevierebbero detto termine in maniera sproporzionata e, di fatto, non permetterebbero lo svolgimento di controlli per campionatura.

Pubblicazione annuale del finanziamento dei partiti e dei membri senza partito

I dati devono essere comunicati entro il 30 giugno dell'anno successivo (art. 3 cpv. 2 OFiPo). Poiché il CDF li pubblica al più tardi entro il 31 agosto di ogni anno (art. 16 OFiPo), i controlli materiali per campionatura si svolgono nei mesi di luglio e agosto.

6.11 I controlli materiali possono svolgersi anche nei giorni tra Natale e Capodanno o nelle vacanze estive?

- Elezioni federali
Le disposizioni legali prevedono che un controllo materiale per campionatura debba essere eseguito entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Può quindi accadere che i controlli si svolgano nei giorni tra Natale e Capodanno.
- Pubblicazione annuale del finanziamento dei partiti e dei membri senza partito
Poiché i dati devono essere comunicati entro il 30 giugno dell'anno successivo (art. 3 cpv. 2 OFiPo) e siccome il CDF deve pubblicarli entro il 31 agosto di ogni anno (art. 16 OFiPo), nei mesi di luglio e agosto possono svolgersi controlli materiali per campionatura. Il CDF raccomanda di trasmettere le comunicazioni, se disponibili nella versione definitiva, già all'inizio di giugno o di garantire sul piano organizzativo che i collaboratori del CDF possano recarsi sul posto nei mesi di luglio e agosto.

6.12 Un attore politico soggetto all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento come viene a sapere se la sua comunicazione sarà oggetto di un controllo materiale per campionatura?

Se una comunicazione comporta un controllo materiale per campionatura, generalmente il CDF avvisa gli attori politici per scritto il prima possibile, anche se non si escludono controlli ad hoc. I controlli materiali possono svolgersi anche sul posto, ossia nei locali o negli uffici della persona soggetta all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento (art. 12 cpv. 3 OFiPo).

6.13 Può accadere che un attore politico soggetto all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento venga a sapere con poco preavviso di essere oggetto del controllo materiale per campionatura?

Sì, può accadere. Di norma il CDF avvisa gli attori politici per tempo in merito ai controlli materiali, anche se non si escludono controlli ad hoc. Secondo l'articolo 76e capoverso 1 LDP, il CDF è tenuto a controllare i dati prima della pubblicazione (art. 76f LDP). Tali controlli devono

essere eseguiti nell'arco di 15 giorni. Ciò richiede molta flessibilità per svolgere i controlli per tempo.

6.14 Un attore politico soggetto all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento è tenuto a collaborare agli accertamenti?

Sì. Il CDF può chiedere a questi attori di collaborare agli accertamenti e di fornire la documentazione e le informazioni necessarie (art. 13 OFiPo). Se non può consultare i documenti giustificativi e gli estratti contabili, il CDF non può confermare la correttezza dei dati forniti dagli attori politici.

6.15 Il risultato di un controllo materiale per campionatura viene comunicato agli attori soggetti all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento?

Sì. Dopo il controllo, tali attori ricevono una conferma scritta dell'avvenuto svolgimento del controllo. Non si tratta di un attestato concernente la conformità della tenuta dei conti.

6.16 Il risultato di un controllo materiale per campionatura viene pubblicato?

No, ma il CDF può pubblicare un elenco degli attori politici che sono stati sottoposti a un controllo materiale (art. 14 cpv. 4 OFiPo).

6.17 Cosa accade se il CDF constata una lacuna o un sospetto di violazione?

Se constata che determinati dati e documenti non sono stati trasmessi entro il termine stabilito, sono incompleti, errati o non corretti nel contenuto, il CDF impartisce agli attori un termine supplementare (art. 76e cpv. 2 LDP). Se i dati e i documenti non sono forniti entro il termine impartito o vengono comunicati con lacune materiali, il CDF è tenuto a denunciare eventuali reati all'autorità di perseguimento penale competente (art. 76e cpv. 3 LDP). Di conseguenza il caso viene trasmesso al pubblico ministero, che avvia un procedimento penale nel caso in cui emergano sufficienti indizi di reato (art. 309 del Codice di procedura penale; RS 312.0).

6.18 Perché i casi sospetti vengono trasmessi al pubblico ministero?

Il CDF non ha alcuna competenza istruttoria (a differenza del pubblico ministero o di un'autorità penale amministrativa). Perciò nei casi sospetti l'istruzione è delegata al pubblico ministero competente, che avvia un procedimento penale nel caso in cui emergano sufficienti indizi di reato. Fino alla sentenza vale il principio della presunzione d'innocenza.

6.19 A quale rimedio giuridico può ricorrere un attore politico se non condivide il risultato di un controllo o le proposte di correzione del CDF?

Il CDF non pronuncia decisioni ai sensi della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), per cui non è possibile impugnare ricorso. Se ritiene che i dati e i documenti trasmessi non siano conformi alla legge, il CDF deve comunicarlo al pubblico ministero competente. Gli attori politici possono far valere i loro diritti nell'ambito di un eventuale procedimento penale.

6.20 In che modo viene comunicato che l'accertamento della violazione è passato in giudicato?

Se una sentenza penale è passata in giudicato, il CDF la indica nei pertinenti dati e documenti senza commentarla (art. 15 cpv. 3 OFiPo).

7 Pubblicazione e archiviazione

7.1 Chi effettua la pubblicazione?

Il CDF provvede alla pubblicazione delle comunicazioni (art. 7 cpv. 2 OFiPo).

7.2 Dove vengono pubblicate le comunicazioni?

I dati forniti vengono pubblicati all'indirizzo <https://finanziamentopolitica.efk.admin.ch>.

7.3 Chi è responsabile della correttezza dei dati pubblicati?

Gli attori politici sono responsabili della correttezza dei dati. Il CDF segnala esplicitamente che i dati sono stati pubblicati così come li hanno comunicati gli attori politici e che non garantisce la loro correttezza (art. 15 cpv. 1 OFiPo).

7.4 Cosa pubblica il CDF e quando?

Nel caso di votazioni ed elezioni nel Consiglio nazionale, le entrate preventivate sono comunicate 45 giorni prima della votazione o dell'elezione, mentre il conto finale delle entrate e le liberalità di valore superiore a 15 000 franchi sono comunicati 60 giorni dopo la votazione o l'elezione. Nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati, il conto finale delle entrate nonché le liberalità di valore superiore a 15 000 franchi, comprese le liberalità anonime e liberalità provenienti dall'estero, sono comunicati 30 giorni dopo l'entrata in funzione (art. 7f cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 7d cpv. 1 lett. a–c LDP). Il CDF pubblica i dati comunicati al più tardi 15 giorni dopo la loro ricezione (art. 76f cpv. 2 lett. b LDP). I dati relativi alle liberalità ricevute negli ultimi 44 giorni prima della votazione o dell'elezione che devono essere comunicati al CDF senza indugio sono pubblicati in modo continuativo (art. 76f cpv. 3 LDP).

Non sono pubblicati documenti giustificativi, come estratti bancari e ricevute (art. 14 cpv. 2 OFiPo). Questi documenti servono al CDF per verificare la correttezza dei dati.

7.5 La comunicazione di un attore politico viene pubblicata se si sospetta una violazione degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento?

Sì, i dati e i documenti trasmessi sono pubblicati anche se si sospetta una violazione degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento ed è stato avviato un procedimento penale (art. 15 cpv. 2 OFiPo).

7.6 Perché il CDF pubblica una comunicazione benché sospetti una violazione degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento?

Rinunciare alla pubblicazione potrebbe anche dare adito alla congettura che contro determinati attori politici sia stata sporta denuncia. Il legislatore ha demandato consapevolmente alla giustizia penale la verifica giudiziaria dei dati. Fino alla sentenza vale il principio della presunzione d'innocenza.

7.7 Come viene informata l'opinione pubblica riguardo all'esistenza di una sentenza penale?

Se una sentenza penale è passata in giudicato, il CDF la indica nei pertinenti dati e documenti senza commentarla (art. 15 cpv. 3 OFiPo).

7.8 I risultati dei controlli materiali per campionatura vengono pubblicati?

No. I risultati delle singole verifiche non vengono pubblicati. Il CDF può integrare i dati e i documenti pubblicati con informazioni fattuali e statistiche per renderli comprensibili agli elettori (art. 14 cpv. 1 OFiPo). Il CDF può pubblicare un elenco degli attori politici che sono stati sottoposti a un controllo materiale (art. 14 cpv. 4 OFiPo).

7.9 Perché il CDF pubblica un elenco degli attori politici che sono stati sottoposti a un controllo materiale?

Le disposizioni legali prevedono che il CDF possa pubblicare un elenco degli attori politici che sono stati sottoposti a un controllo materiale. Un elenco di questo tipo rende trasparente l'attività di controllo del CDF ed evidenzia che non sono sempre gli stessi attori politici a essere sottoposti a un controllo materiale. L'elenco contiene solo le verifiche concluse.

7.10 Il CDF corregge le comunicazioni o dà indicazioni riguardo alla correttezza dei dati pubblicati?

Il CDF non è autorizzato a correggere i dati comunicati di propria iniziativa o a fornire indicazioni che lascino presumere un comportamento penalmente rilevante degli attori politici interessati. Il legislatore ha demandato consapevolmente alla giustizia penale la verifica giudiziaria dei dati. Così facendo si è espresso a favore di un approccio che non consente al CDF di segnalare i dati eventualmente non corretti. Pertanto il CDF non può rettificare di propria iniziativa i dati pervenuti. Gli attori politici sono responsabili della loro correttezza (art. 76f LDP). Se una sentenza penale è passata in giudicato, il CDF la indica nei pertinenti dati e documenti senza commentarla.

7.11 Per quanto tempo vengono conservati i dati e i documenti?

I dati e i documenti sono conservati per cinque anni sul sito <https://politikfinanzierung.efk.admin.ch>. Trascorso questo periodo, sono consultabili nell'Archivio federale (art. 17 OFiPo). La conservazione dei dati e dei documenti è retta dalle disposizioni della legge sull'archiviazione (RS 152.1).

7.12 In che modo il CDF garantisce la protezione dei dati?

Il CDF è tenuto a rispettare le disposizioni sulla protezione dei dati. Conformemente all'articolo 76i cpv. 1 LDP, ai fini dell'adempimento dei suoi compiti legali, in particolare di quelli relativi al controllo e alla pubblicazione, il CDF è autorizzato a trattare i dati personali concernenti:

- a. l'identità e la situazione finanziaria degli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c LDP;
- b. l'identità degli autori delle liberalità monetarie e non monetarie concesse agli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c LDP;
- c. l'identità dei membri investiti di un mandato pubblico che versano un contributo ai partiti di cui all'articolo 76b LDP.

In virtù dell'articolo 76i capoverso 2 LDP, il CDF ha anche diritti specifici in materia di trasmissione dei dati.